



COMUNE DI TIGLIETO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Regolamento edilizio

con annesso Programma di Fabbricazione

PROGETTO

- Testo in vigore dal 23/04/88 integrato e modificato con le norme di cui:
- al Regolamento edilizio elaborato in attuazione del Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.316 del 14 aprile 2017 e adottato con D.C.C. del
 - all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 17/8/42 come modificato dall'art. 2 della legge 24/3/89 n. 122;
 - alla variante parziale del P. d. F. in vigore dall' 08/10/1997;
 - alla variante di esclusivo interesse locale alle norme di attuazione del P.d.F., relativamente ai parametri di distanza delle zone E, in vigore dal 28/12/99;
 - alla variante del 10/02/2004, Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova Atto n. 963
 - alla variante del 05/08/2004, Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova Atto n. 4649
 - alla variante approvata con provvedimento dirigenziale Atto 462 della Provincia di Genova del 29/01/2008 in vigore al 21/02/2008

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il suddetto elenco è da intendersi suscettibile di aggiornamento secondo le modalità previste dalla DGR n.316 del 14 aprile 2017.

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia)
	A.1 Edilizia residenziale
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
	LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012 n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), artt. 28, 67 comma 3

	LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica).
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini e dotazioni funzionali per i parcheggi
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	REGOLAMENTO REGIONALE 25 LUGLIO 2017, N. 2, (Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3,4 e 6 della l.r. 36/1997 e s.m.).
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), articolo 18.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997 n. 36 e s.m. (Legge Urbanistica Regionale);
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), articolo 19.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008; n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) [N.B. I commi 1 e 2 dell'art.11 sono stati abrogati, a far tempo dal 19 luglio 2014; dall'art.18, comma 1, del Dlgs 4 luglio 2014, n.102]
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), articolo 67, comma 2.
	B.2 Rispetti (stradale, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16,

	17 e 18.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28.
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. REGOLAMENTO REGIONALE 25 LUGLIO 2017, N. 2, (Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3,4 e 6 della l.r. 36/1997 e s.m.i.)
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) : non presenti sul territorio comunale
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57.
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f).
	Regolamento regionale 14 luglio 2011, n.3 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua".
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163.
	Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 marzo 2016, n.11.
	B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 170.
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
	LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 18 e s.m., capo VI bis -tutela dall'inquinamento elettromagnetico-
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, - la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni).
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE 14 gennaio 2013 n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

	C.2 Beni paesaggistici
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014 n. 13 e s.m. (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
	LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), articolo 34. REGOLAMENTO REGIONALE n.1 del 29 giugno 1999 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale).
	LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011 n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).
	C.4 Vincolo idraulico
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98.
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115.
	REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2011 n. 3 e s.m. (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua) come modificato dal R.R. 16 marzo 2016 n. 1.
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m. (Riordino delle aree protette)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009 n. 28 e s.m. (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	Deliberazione della Giunta regionale 18.1.2013, n.30 "Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006"

	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Seconda
	LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998 n. 38 e s.m. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
	LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998 n. 38 e s.m. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
D.	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
	LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), articoli 11 e 78
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n.3519 del 28. Aprile 2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"
	LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983 n. 29 e s.m. (Costruzioni in zone sismiche- Deleghe e norme urbanistiche particolari)
	LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, n. 63 e s.m. art. 18 (Applicazione dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2013 n. 1184 (art.5 bis della legge regionale n.29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art.94 del D.P.R. N.380/2001)
	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2013 n. 1662 (Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche);
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983 n. 29 e s.m. (Costruzioni in zone sismiche-Deleghe e norme ur-

	banistiche particolari), articolo 6 bis, comma 5
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989 n. 15 e s.m. (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5 e s.m. (Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili)
	D.5 Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010, N. 5 E S.M. (Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi)

	strutture sanitarie)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia); REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2012, n.6 e s.m. (Attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22, così come modificata, in ultimo, dalla legge regionale n.32/2016); DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2015 n. 1190
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETI INTERMINISTERIALI del 26 giugno 2015, quali previsti dalla legge n.90/2013 ("Decreto requisiti minimi", "Linee guida nuovo APE 2015", "Decreto relazione tecnica di progetto")
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998 n. 12 e s.m. (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4.

	D.10 Produzione di materiali da scavo
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26.05.2015 n. 714 "Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell'ambito di attività edili di piccole dimensioni ed avviati ad impianti di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.M. 5.2.1998"
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, n.120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995 n. 43 e s.m. (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).
	LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n.29 (Disposizioni per la tutela delle risorse idriche).
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
	LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia), articolo 20
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1 Strutture commerciali
	LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2007 n.1 e s.m. (Testo unico in materia di commercio); DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 17 dicembre 2012, modificata con DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 18 novembre 2014 e con DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 6 del 23 febbraio 2016
	E.2 Strutture ricettive
	LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008 n. 1 e s.m. (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali); LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013 n. 4 (Modifiche ed integrazione alla LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008 n. 1 e s.m. (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali)); LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014 n. 32 e s.m. (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche); REGOLAMENTO N. 2/2009 del 30/01/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2); REGOLAMENTO N. 3/2009 del 13/03/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2); REGOLAMENTO N. 3/2010 del 23/02/2010 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2); DGR N. 407 del 27/03/2015 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo marina resort di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32); DGR N. 861 del 20/09/2016 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo marina resort di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32) DGR N. 740 del 05/08/2016 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32)

	E.3 Strutture per l'agriturismo
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007 n. 37 e s.m. (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante
	E.5 Sale cinematografiche
	E.6 Scuole e servizi educativi
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)
	LEGGE 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica)
	LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)
	E.7 Associazioni di promozione sociale
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
	E.9 Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2003 n. 4/reg "Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie" (BURL n. 3 del 26.2.2003)
	REGOLAMENTO REGIONALE n. 21 marzo 2007 n. 1/reg, di modifica del Reg. reg.le 11.2.2003 n. 4/reg (BURL: n. 7 del 28.3.2007
	Art. 58 della LEGGE REGIONALE 40/09 (Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti)

	E.10 Strutture Termali
	E.11 Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
	E.12 Strutture veterinarie

Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
1 - Superficie territoriale	ST	urbanistica	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria	SF	urbanistica	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 bis - Superficie asservita	SAs	urbanistica	<p>La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. La superficie dei terreni, ai fini del calcolo dell'asservimento può essere anche non finitima o separata da strade pubbliche, purché appartenente alla stessa zona omogenea in cui si attua l'intervento, così come pure individuata sulle tavole del P.D.F. e nel rispetto del lotto minimo unitario di intervento ove prescritto dalla specifica disciplina di zona (variante approvata 10/02/2004 atto n.963 della Provincia di Genova).</p> <p>Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso, con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento della edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.8.1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona.</p>
2 ter - Sup. minima d'intervento	SM	urbanistica	(Misurata in mq.) È la superficie minima da asservire agli interventi di attuazione del P.d.F.
3 - Indice di edificabilità	IT	urbanistica	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
territoriale			<u>Specificazione applicativa:</u> Al fine di convertire il volume risultante dall'applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l'altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	urbanistica	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. <u>Specificazione applicativa:</u> Al fine di convertire il volume risultante dall'applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l'altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.
5 - Carico urbanistico	CU	urbanistica	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
6 - Dotazioni Territoriali	DT	urbanistica	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 -Secime			Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
8 -Superficie coperta	SC	urbanistica	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 -Superficie permeabile	SP		Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 -Indice di permeabilità	IPT/IPF		Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 -Indice di copertura	IC	urbanistica	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 -Superficie totale	ST	urbanistica	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13 -Superficie lorda	SL	urbanistica	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. <u>Specificazione applicativa:</u> nel profilo perimetrale sono compresi i piani seminterrati che emergano per più di

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
			un metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro.
14-Superficie utile	SU	urbanistica	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 -Superficie accessoria	SA	urbanistica	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprendere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 i portici e le gallerie pedonali ad uso privato; 2 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze ad uso privato esclusivo; 3 le tettoie con profondità superiore a m 1,50; 4 le cantine, i ripostigli ed i relativi corridoi di servizio non compresi nel sedime della costruzione nonché quelli posti al primo piano fuori terra negli edifici a destinazione diversa dalla residenza; 5 i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici; 6 le autorimesse private in struttura fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 16/2008 e s.m., non assoggettate a vincolo di pertinenzialità nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pubblico. <p><u>Specificazione applicativa:</u> Sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad attività turistico-ricettive, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della l.r.16/2008 e s.m.; 2 i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; 3 i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non compor-

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
			<p>tanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale;</p> <p>4 i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;</p> <p>5 le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori assoggettate a vincolo di pertinenzialità negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 16/2008 e s.m., quelle interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra a servizio esclusivo delle strutture ricettive alberghiere, quelle interrate o al piano terreno degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, della L. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non eccedenti la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi e di accesso e manovra, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane di pertinenza esclusiva degli insediamenti e degli edifici a destinazione produttiva, direzionale e commerciale ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) e d) della l.r. 16/2008 e s.m.;</p> <p>6 i porticati e gli spazi ad uso pubblico;</p> <p>7 i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d'uso.</p>
16-Superficie Complessiva	SC	urbanistica	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).
17-Superficie Calpestabile		urbanistica	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 -Sagoma			Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva		urbanistica	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie complessiva di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20- Piano fuori terra			<p>Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati.</p>

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
21- Piano seminterrato			<p>Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati.</p>
22 -Piano interrato			<p>Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati.</p>
23 -Sottotetto			<p>Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> negli edifici a prevalente funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva, tale spazio deve avere un'altezza interna nel punto più elevato non inferiore ad 1,40 metri.</p>
24 -Soppalco			Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani		urbanistica	È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda		urbanistica	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte			<p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; 2 all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. <p><u>Specificazione applicativa:</u> per terreno posto in ade-</p>

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
			renza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati.
28 - Altezza dell'edificio		urbanistica	<p>Altezza massima tra quella dei vari fronti</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell'altezza massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a i maggiori spessori dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, nella misura e secondo le condizioni previste dall'art.14, commi 6 e 7, del Dlgs 4 luglio 2014, n.102. b i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto. <p>Nel caso di edifici a gradoni non è consentita la misurazione per singoli corpi di fabbrica. Il piano urbanistico può contenere una disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione dell'altezza per questi tipi di costruzione.</p>
29 - Altezza utile		urbanistica	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze	<p>DC: distanza tra le costruzioni</p> <p>DI: distanza dai limiti di lotto o di proprietà</p> <p>Ds: distanza dal ciglio stradale</p>	urbanistica	<p>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> per la misurazione della distanza tra fronti di edifici o costruzioni nelle quali siano presenti o previste pareti finestrate, il segmento si misura in senso ortogonale alla parete finestrata.</p> <p>Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nella misurazione della distanza tra fabbricati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nella misura e secondo le condizioni previste dall'art.14, commi 6 e 7, del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102.</p>
31 - Volume tecnico			<p>Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere l'accesso delle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc).</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> sono compresi nei volumi tecnici anche i locali adibiti alla raccolta differenziata</p>

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
			dei rifiuti.
32 - Edificio			Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade a da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio unifamiliare			Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza			<p>Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessibilità.</p> <p><u>Specificazione applicativa:</u> Detti manufatti sono caratterizzati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 mancata incidenza sul carico urbanistico; 2 individuabilità fisica e strutturale propria; <p>Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo.</p> <p>I piani urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume totale dell'edificio principale, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.</p> <p>In assenza della specifica disciplina urbanistica comunale tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente piano urbanistico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive modifiche e integrazioni.</p>
35 - Balcone			Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

VOCE	ACRONIMO	RILEVANZA	DEFINIZIONE
36 - Ballatoio			Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia / loggiato			Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina			Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico / porticato			Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza			Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia			Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda			Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I

SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi

Art. 1 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)

1. - Lo SUE è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

Art. 2 - Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. - Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ovvero per qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, nonché per gli insediamenti onlus, si applicano le procedure previste dalla legislazione in materia di SUAP.

2. - Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico allo sportello dell'Unione Sol in quanto funzione delegata.

3. - Sono esclusi dall'ambito di applicazione del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

4. - L'attivazione dei procedimenti complessi e la richiesta di pareri preliminari di conformità, sono gestiti dal SUAP normalmente mediante lo strumento della conferenza dei servizi.

5. - Il SUAP esercita l'attività attraverso il "Centro di responsabilità Sportello Unico per le Imprese" e il "Centro di responsabilità Commercio attività produttive" per le rispettive competenze. Fornisce infor-

mazioni e modulistica nell'ambito dello Sportello Polivalente per le Imprese e attraverso le pagine Web dedicate presenti nel sito internet comunale.

Art. 3 - Composizione della commissione locale per il paesaggio

1. - La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio.
2. - Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
3. - La Commissione locale per il paesaggio si riunisce sulla base di apposita convocazione da parte del competente Ufficio dell'Unione SOL in quanto funzione delegata e per l'esame delle pratiche rientranti nelle competenze dell'Unione SOL in materia di paesaggio.

Art. 4 - Competenze della commissione locale per il paesaggio

1. - La Commissione locale per il paesaggio svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 9 della l.r. 13/2014 e s.m. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di cui all'Allegato B all'art. 3 dello stesso D.P.R.;
2. - La Commissione locale per il paesaggio è attualmente istituita presso l'Unione di Comuni Stura, Orba e Leira secondo il "Regolamento per l'esercizio in forma associata delle funzioni delegate ai comuni a norma dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale Liguria 06/06/2014 N. 13" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 29/12/2014.

Art. 5 - Funzionamento della commissione locale per il paesaggio - verbalizzazione e comunicazione dei pareri

1. - Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. - Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
3. - Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
4. - Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
5. - I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione locale per il paesaggio perché si esprima regolarmente.

Art. 6 - Commissione edilizia

1. - **Composizione** - La Commissione Edilizia, la cui composizione è oggetto di Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 15 del 27/06/05, è formata dai seguenti membri:
 - Responsabile dell'ufficio tecnico, o suo delegato, che la convoca e la presiede;
 - Responsabile del servizio di igiene edilizia dell'ASL territorialmente competente, o suo delegato;

- Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o suo delegato.

Altri tre membri eletti dalla Giunta Comunale e precisamente:

- un ingegnere o un architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali;
- un geometra iscritto all'Albo professionale;
- un esperto nelle discipline giuridico-amministrative o tecnico-edilizie o urbanistiche o geologiche o in materia di beni culturali. Il tecnico comunale partecipa ai lavori della Commissione in qualità di relatore.

2. - **Durata** - La Commissione Edilizia dura in carica tre anni; i componenti elettivi sono rieleggibili. Viene convocata quando il Responsabile dell'ufficio tecnico lo ritenga necessario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; è comunque richiesta la presenza del Presidente e di almeno due dei membri designati dalla Giunta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. - **Competenze e funzionamento** - La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sulle proprie pratiche sottoposte ad esame. Qualora uno dei membri della Commissione sia autore e comunque interessato al progetto deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall'assistere all'esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E. per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e di sostituzione. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare, con le relative motivazioni, i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati da ogni singolo partecipante alla seduta.

4. - La Commissione Edilizia può essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a PdC, su ogni questione urbanistica, edilizia ed estetica, ove ritenuto necessario dal responsabile del servizio, nonché su eventuali annullamenti di provvedimenti-edilizi. Può essere altresì sentita in merito alle questioni inerenti l'abusivismo edilizio. La Commissione può formulare proposte nell'ambito delle materie per le quali ha competenza consultiva.

Art. 7 - Interventi edilizi – urbanistici

1. - Ai fini del presente Regolamento edilizio, valgono le definizioni degli interventi urbanistico edilizi di cui al DPR n.380/2001 e s.m. la L.R. n. 16/2008 e s.m.i..

Art. 8 - Disposizioni generali

1. - I procedimenti relativi alla richiesta e al rilascio del PdC e alla presentazione e al controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) ordinarie, ovvero alternative al PdC, nonché delle CILA, sono disciplinati dal DPR n.380/2001 e s.m.i., dal Dlgs 20 novembre 2016, n.222, dalla L.R. n.16/2008 e s.m.i. e dal presente regolamento.

2. - Nel prosieguo del presente regolamento, ove non altrimenti precisato, il riferimento all'acronimo SCIA deve intendersi fatto con riguardo sia alla SCIA sopra definita "ordinaria", sia alla SCIA "alternativa al PdC"

Art. 9 - Richiesta di Permesso di costruire (PdC)

1. - La richiesta di PdC deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi obbligatoriamente della specifica modulistica adottata dal Servizio Edilizia conforme alla modulistica uniforme per la presentazione delle istanze in materia edilizia di cui all'art. 2 del D.lgs. 126/2016 e relativi provvedimenti di attuazione e pubblicata nel sito informatico del Comune.

2. - Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti deve essere tempestivamente comunicata allo S.U.E..

Art. 10 - Documentazione ed elaborati da allegare alla richiesta di PdC

1. - La documentazione da allegare alla richiesta di PdC è costituita unicamente da quella indicata nella modulistica uniforme per la presentazione della richiesta di PdC sia in formato cartaceo sia in formato digitale PDF.

2. - I requisiti della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di PdC sono i seguenti:

a) Relazione nella quale devono essere precisati:

- l'ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d'uso del terreno da asservire all'opera in progetto;
- gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà dell'immobile oggetto di intervento edilizio;
- computo dettagliato del volume della costruzione progettata e del terreno da asservire anche al fine degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione;
- le destinazioni d'uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio;
- le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti e a tutte le finiture esterne, copertura compresa
- La consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame;

b) Estratto di mappa con indicazione in rosso dell'identificazione catastale (Foglio e mappale) ove sia riportata anche l'esatta superficie da asservire.

c) Stralcio delle previsioni di S.U.G. relativo alla proprietà con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell'orientamento e del perimetro del lotto interessato;

d) Stralcio della VBP con indicazione della relativa zonizzazione;

e) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:

- Planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 m. a partire dall'opera progettata, comprendente: indicazione in rosso dell'opera, indicazione in verde dell'area da asservire, orientamento, denominazione dei luoghi e estremi catastali dei terreni interessati e di quelli confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire, esatto ingombro e orientamento dell'opera in progetto, distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti, larghezze delle strade adiacenti, indicazione dei sentieri, anche pedonali, esistenti, spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l'indicazione esatta della loro altezza, indicazione delle particelle confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con l'indicazione di un caposaldo convenzionale fisso;
- tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell'opera, unitamente alle relative destinazioni d'uso dei locali interessati in scala 1:100;
- schema degli allacciamenti degli impianti idrico - sanitari;
- schema degli scarichi delle acque bianche e nere;

f) documentazione fotografica;

g) la relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto nelle N.T.C. di cui al D.M. 14/1/2008 e s.m.i.

In particolare, per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al caposaldo convenzionale fisso indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l'edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 m. a monte e 20 m. a valle.

Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicati esplicitamente le quote del

terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell'edificio.

Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso).

Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne, altezze nette dei piani, spessore dei solai e altezza totale dell'edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.

Nei progetti di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, modifica o ampliamento devono essere indicate in nero le opere esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti.

3. - Gli elaborati grafici di progetto, da presentarsi in due copie, devono essere predisposti nel formato UNI e piegati nella dimensione di cm 21x29,7, devono essere numerati progressivamente e devono riportare l'indicazione dell'oggetto e dell'ubicazione dell'intervento, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria alla individuazione univoca di ogni singola tavola, il nome e la firma di chi richiede il PdC, nonché il nome, l'apposizione del timbro di iscrizione all'albo e la firma del progettista.
4. - In caso di contrasto fra le dimensioni rappresentate graficamente e quelle scritte, prevalgono queste ultime.
5. - Con esclusione degli elaborati grafici e della relazione tecnica, da prodursi in due copie, gli allegati alla richiesta di PdC sono dovuti in singola copia.
6. - Qualora la natura e le caratteristiche dell'intervento siano tali da non richiedere la necessità di alcuni degli elaborati sopra indicati, e delle notazioni per essi previste, richieste di PdC possono essere corredate da un minor numero di elaborati e relativi contenuti, sempre che quelli prodotti risultino sufficienti ed esaustivi per il corretto e completo esame del relativo progetto.

Art. 11 - Attività istruttoria delle richieste di PdC – pareri degli uffici comunali e di uffici, enti o amministrazioni diverse da quella comunale

1. - Il procedimento per il rilascio del PdC è disciplinato dall'art. 20 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e dall'art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa Tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l'osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare.
2. - Le richieste di PdC, predisposte avvalendosi dello specifico modulo rinvenibile sul sito internet del Comune, e nonché le altre comunicazioni ad esso pertinenti, sono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia.
3. - La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.

Art. 12 - Adempimenti propedeutici al rilascio del PdC e all'inizio dei relativi lavori

1. - Il rilascio del PdC, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione e in relazione al caso di specie, deve essere preceduto, a seconda del caso di specie, dai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione, anche in formato PDF, dell'eventuale atto di sottomissione e/o asservimento, ovvero dell'atto di convenzione stipulato per atto pubblico in forma bilaterale nei casi in cui lo strumento urbanistico generale preveda il ricorso al PdC convenzionato, debitamente registrato e trascritto;
 - b) pagamento del contributo di costruzione, previsto dagli articoli 38 e 39 della L.R. n.16/2008 e s.m.i., determinato a norma della L.R. 7 aprile 1995, n. 25 e s.m.i., e prestazione di idonee garanzie, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata, in caso di rateizzazione a norma dell'articolo 38 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i. e della L.R. 7 aprile 1995, n. 25 e s.m.i., ovvero richiesta di esonero del relativo pagamento o della quota del contributo afferente al costo di costruzione nei modi,

nei termini ed alle condizioni stabilite dall'articolo 39 della L.R. n.16/2008 e s.m.i..

2. - Dell'avvenuto rilascio del PdC viene data notizia per estratto all'albo pretorio (sito informatico del Comune), con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata.

Art. 13 - Efficacia del PdC

1. - Le caratteristiche del PdC sono stabilite dal Capo II, sezione I, del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

2. - Il PdC assume efficacia dalla data di notificazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dello stesso o dalla data del ritiro materiale dell'atto presso lo Sportello Unico per l'Edilizia. Il ritiro materiale presso lo Sportello Unico per l'edilizia equivale a notifica all'interessato.

3. - Il ritiro del PdC da persona diversa dal titolare, è consentita solo a fronte della presentazione di specifica delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

Art. 14 - Esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale

1. - Nel caso in cui vengano eseguite opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 12 della L.R. n. 25/95, il richiedente il titolo edilizio dovrà presentare un progetto preliminare delle opere che intende realizzare corredato da un computo metrico estimativo della spesa, utilizzando il prezzario regionale delle Opere Pubbliche vigente al momento della presentazione del progetto.

2. - Il progetto verrà sottoposto all'esame della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. n.241/1990 e s.m.i. e quindi all'approvazione del competente organo comunale, unitamente all'atto unilaterale d'obbligo che regola l'esecuzione dei lavori.

3. - Fatto salvo il caso in cui sia l'Amministrazione comunale ad indire direttamente la gara per l'affidamento in appalto dei lavori di cui al progetto preliminare, il richiedente, dopo il rilascio del titolo edilizio e prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un progetto esecutivo dell'opera.

4. - Il richiedente dovrà introdurre nel progetto tutte le modifiche o integrazioni, conseguenti al progetto definitivo, che i Servizi Tecnici comunali riterranno necessari, purché tali modifiche non comportino maggiori costi rispetto a quelli preventivati. La stipula dell'atto pubblico d'obbligo, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori per la somma corrispondente all'importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare; la stessa sarà svincolata, nella misura dell'80% del totale, a seguito del rilascio di certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte dell'Amministrazione comunale delle opere eseguite e dell'eventuale cessione all'Amministrazione delle aree sulle quali insistono, secondo quanto disposto in convenzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Fino a tale data dovrà essere mantenuta la polizza fidejussoria relativamente al residuo importo, pari al 20% del totale, conseguendone che la stessa potrà essere totalmente svincolata, previa realizzazione degli atti necessari alla regolarizzazione contabile delle opere eseguite a scomputo, solo ad avvenuto decorso in senso positivo del suddetto biennio. Per tali finalità, il progettista dovrà relazionarsi con gli uffici tecnici comunali, in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Dirigente dei Servizi Tecnici OO.PP. che seguirà l'evoluzione e successiva realizzazione dei lavori, fino al collaudo delle opere e verifica delle stesse.

5. - All'atto dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere, il richiedente dovrà dare comunicazione al RUP dell'inizio dei lavori almeno 15 giorni prima dell'inizio stesso, nominando a totale carico un Direttore dei lavori, in relazione alle predette opere, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Comune.

6. - Il Direttore dei lavori così nominato, quale incaricato di direzione dei lavori di opera pubblica, dovrà rappresentarsi con il RUP o suo delegato e dovrà provvedere a redigere gli atti tecnici amministra-

tivi propri di un'opera pubblica. A tal fine i funzionari e tecnici comunali avranno libero accesso ai cantieri.

7. - L'Amministrazione comunale si riserva di nominare un proprio collaudatore in corso d'opera incaricato dell'accertamento progressivo della regolare esecuzione e del collaudo finale.

8. - L'agibilità degli edifici ai quali è stato autorizzato lo scomputo del pagamento degli oneri dovuti, è generalmente subordinato alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione esterna e di urbanizzazione, comprese quelle realizzate a scomputo e, conseguentemente, alla dichiarazione di conformità delle predette opere rispetto al progetto approvato, salvo che non sia diversamente disposto in sede di situla dell'atto d'obbligo relativo al caso di specie.

9. - La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree ed opere di urbanizzazione, fino al collaudo favorevole delle stesse e all'acquisizione al patrimonio dell'ente, sarà a completa cura e spesa del richiedente il titolo edilizio. Per le aree e le opere di urbanizzazione che, pur essendo vincolate all'uso pubblico, permangono in proprietà privata, la manutenzione ordinaria e straordinaria permane a cura e spese del richiedente il titolo edilizio o suoi aventi causa. Qualora il soggetto attuatore degli interventi da realizzare a scomputo degli oneri non ottemperasse anche in parte agli adempimenti assunti, l'Amministrazione comunale sarà autorizzata, in via sostitutiva:

- a) ad eseguire o far eseguire direttamente le opere mancanti secondo il progetto approvato nonché a ripristinare quelle opere che dovessero risultare non collaudabili mediante escussione della polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'escussione delle opere e, in caso di maggiori costi sostenuti, mediante richiesta di risarcimento per le opere dovute;
- b) a disporre l'acquisizione coattiva delle aree a favore dell'Amministrazione comunale nel caso sia previsto dalla convenzione la cessione delle aree stesse.

10. - Ad ultimazione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri il soggetto attuatore dovrà produrre all'Amministrazione comunale:

- a) gli elaborati grafici di rilievo delle opere eseguite, redatti in scala adeguata sia su supporto cartaceo che informatico, contenenti tutti gli elementi utili per il futuro mantenimento dell'opera;
- b) gli elaborati necessari al perfezionamento delle pratiche catastali al fine di consentire l'acquisizione dell'opera al patrimonio dell'Ente.

11. - A carico del soggetto richiedente ricadrà anche l'onere del frazionamento e dell'accatastamento delle opere e/o aree da cedere al Comune.

Art. 15 - Varianti al PdC e varianti in corso d'opera

1. - Il titolare del PdC, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.

2. - Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento.

3. - Le varianti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m.i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.

4. - Per le varianti eseguite in assenza del pertinente provvedimento e non rientranti nel disposto dell'articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria, in relazione al caso di specie.

Art. 16 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), segnalazione certificata di inizio attività alternativa al PdC e comunicazione di inizio dei lavori (CILA)

1. - Nei casi in cui in base all'art.22 e all'art.23 del DPR n.380/2001 e s.m.i. ci si possa avvalere, ri-

spettivamente, della SCIA ovvero della SCIA alternativa al PdC, ovvero, nei casi di cui all'art.6-bis del medesimo decreto, della CILA, la stessa deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia avvalendosi moduli adottati dal Servizio Edilizia e pubblicati sul sito internet del Comune.

2. - I moduli, nel caso in cui sia consentito di non fare esclusivo riferimento alla procedura informatizzata, ove sussistente, dovranno essere compilati comunque anche in formato digitale, con riguardo e nel rispetto delle istruzioni eventualmente fornite dagli stessi, e presentati in copia cartacea nonché in formato PDF. In tale formato dovrà altresì essere presentato ogni altro allegato grafico/documentale che integra la SCIA, ovvero la CILA. In sede di presentazione, sugli stessi non dovrà risultare, né potrà essere apposta, alcuna ulteriore annotazione diversa da quelle necessarie alla loro acquisizione da parte del personale del SUE.

3. - È consentita l'esecuzione di lavori in economia, con l'esclusione di quelli relativi ad impianti tecnologici e di quelli che dovessero interessare gli elementi strutturali, portanti e non, dell'edificio.

4. - Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti nella SCIA ovvero nella CILA, deve essere tempestivamente comunicata al Comune allo Sportello Unico per l'Edilizia.

5. - Nel caso di SCIA alternativa al PdC, i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di decorso del relativo termine di perfezionamento della sua efficacia e dovranno essere conclusi entro tre anni dalla medesima data. Qualora l'inizio dei lavori non avvenga entro tale anno, l'attuazione dei lavori è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA alternativa, ovvero di un PdC.

6. - Per la comunicazione di inizio/fine lavori, nonché per il collaudo finale, per le richieste di qualificazione dell'intervento a fini IVA, ci si dovrà avvalere degli specifici moduli pubblicati sul sito internet del Comune, provvedendo a compilarli con riferimento alle note in esso contenute. In caso di comunicazioni comunque intese ad integrare la documentazione relativa alle ditte esecutrici, è fatto obbligo di precisare quale sia la documentazione parziale già prodotta in atti.

7. - Il termine di efficacia dell'eventuale SCIA o CILA presentata in variante ad altro titolo, corrisponde a quello del titolo di riferimento oggetto di variante.

8. - I requisiti della documentazione tecnica da allegare alle istanze sono i seguenti:

a) Relazione nella quale devono essere precisati:

- l'ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d'uso del terreno da asservire all'opera in progetto;
- gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà dell'immobile oggetto di intervento edilizio;
- computo dettagliato del volume della costruzione progettata e del terreno da asservire anche al fine degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione;
- le destinazioni d'uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio;
- le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti e a tutte le finiture esterne, copertura compresa
- la consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame;

b) Estratto di mappa con indicazione in rosso dell'identificazione catastale (Foglio e mappale) ove sia riportata anche l'esatta superficie da asservire.

c) Stralcio delle previsioni di S.U.G. relativo alla proprietà con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell'orientamento e del perimetro del lotto interessato;

d) Stralcio della VBP con indicazione della relativa zonizzazione;

e) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:

- Planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 m. a partire dall'opera progettata, comprendente: indicazione in rosso dell'opera, indicazione in verde dell'area da asservire, orientamento, denominazione dei luoghi e estremi catastali dei terreni interessati e di quelli confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire,

esatto ingombro e orientamento dell'opera in progetto, distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti, larghezze delle strade adiacenti, indicazione dei sentieri, anche pedonali, esistenti, spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l'indicazione esatta della loro altezza, indicazione delle particelle confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con l'indicazione di un caposaldo convenzionale fisso;

- tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell'opera, unitamente alle relative destinazioni d'uso dei locali interessati in scala 1:100;
- schema degli allacciamenti degli impianti idrico – sanitari;
- schema degli scarichi delle acque bianche e nere;

f) Documentazione fotografica;

g) La relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto nelle N.T.C. di cui al D.M. 14/1/2008 e s.m.i.

In particolare, per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al caposaldo convenzionale fisso indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l'edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 m. a monte e 20 m. a valle.

Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicati esplicitamente le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell'edificio.

Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso).

Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne, altezze nette dei piani, spessore dei solai e altezza totale dell'edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.

Nel progetti di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, modifica o ampliamento devono essere indicate in nero le opere esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti.

Art. 17 - Accertamento di conformità e titolo in sanatoria

1. - La presentazione della richiesta di accertamento di conformità finalizzata al rilascio del titolo in sanatoria per interventi già soggetti a PdC, ovvero a SCIA alternativa al PdC, è disciplinata dall'art.36 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

2. - In ragione del disposto di cui all'art.37, comma 6, del medesimo decreto, sono altresì soggetti a procedimento di accertamento di conformità ex art.36 gli interventi, eseguiti in assenza di SCIA ordinaria o in sua difformità, che hanno per oggetto opere già soggette all'obbligo del contributo di costruzione.

3. - Il richiedente l'accertamento di conformità dovrà produrre la documentazione specificata negli articoli 10 e 12 del presente Regolamento in relazione al titolo edilizio già necessario per il tipo di intervento. Si dovrà allegare, inoltre:

- a) dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il periodo di realizzazione delle opere abusive;
- b) esauriente documentazione fotografica, firmata dal progettista, atta a rendere evidente lo stato delle opere realizzate.;
- c) duplice copia della documentazione nel caso in cui l'accertamento di conformità riguardi opere per le quali è necessario procedere alla richiesta della determinazione dell'aumento venale dell'immobile a cura dell'Agenzia delle Entrate. Il costo sostenuto dal Comune per tale valutazione dovrà essere rimborsato dal titolare nell'ambito del relativo procedimento.

4. - Nel caso di opere eseguite in difformità a un titolo edilizio o in sua assenza e di previste opere necessarie a ricondurre alla conformità le suddette opere, e dunque con esclusione dei casi in cui per

l'intervento, esso risultando non conforme, sia dovuta la demolizione, la documentazione da produrre, in relazione al caso di specie, è quella già prevista dal presente regolamento con riguardo alla domanda di rilascio di PdC. Tale documentazione dovrà essere integrata da:

- a) elaborati grafici che evidenzino le sole opere già eseguite e di cui si chiede la sanatoria;
- b) tavole di raffronto che evidenzino, con differenti colorazioni, le opere da sanare e quelle da realizzare in variante.

Art. 18 - Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

1. - Il coordinamento tra le strutture dello SUE e dello SUAP avviene avvalendosi della condivisione dei sistemi informatici e telematici in dotazione al Comune.

Capo II

Altre procedure e adempimenti edilizi, disposizioni regolamentari

Art. 19 - Attività istruttoria in autotutela

1. - L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolta nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste al Capo IV bis della L. 241/1990 e s.m..

Art. 20 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU) e suo rilascio

1. - Il Certificato di Destinazione Urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è rilasciato dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

2. - La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali necessari ad individuare gli immobili di interesse, all'uopo allegando una copia dell'estratto di mappa che evidenzii l'ubicazione degli stessi.

3. - Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente e di altra marca da bollo da apporre sul certificato.

4. - Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigente. Il relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella richiesta.

5. - Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale.

6. - Il Certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche allo strumento/piano urbanistico che dovessero subentrare nel frattempo.

Art. 21 - Proroga del PdC

1. - Le modalità di proroga dei termini di inizio e fine lavori del PdC sono definite dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m.i.

Art. 22 - Rinnovo del PdC

1. - Nei casi di richiesta di rinnovo di PdC dovrà essere presentata istanza nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del PdC (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) cui il rinnovo si riferisce ed in allegato la seguente documentazione in duplice copia:

- a) relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizione dettagliata delle opere ancora da eseguire;
- b) documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa;
- c) elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziata le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire.

2. - La documentazione di cui al comma 1, nonché quella eventualmente prevista da norme di legge e dallo strumento/piano urbanistico comunale, dovrà essere redatta nei modi e nella forma specificati negli articoli 9 e 10.

3. - La richiesta di rinnovo del PdC consegue la verifica all'attualità del contributo di costruzione dovuto alla data di presentazione dell'istanza, con possibilità di suo adeguamento.

Art. 23 - Voltura del PdC

1. - Nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario del PdC, successivamente al suo rilascio, acquisisse titolo sull'immobile oggetto dell'intervento da esso previsto, dovrà essere richiesto, da parte del nuovo avente titolo, il relativo provvedimento di voltura.

2. - Alla richiesta di voltura sottoscritta dal nuovo avente titolo, nella quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del PdC cui la voltura si riferisce (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relativa pratica edilizia) dovrà essere allegata copia dell'atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente.

3. - Qualora, all'atto della richiesta di voltura, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltreché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.

Art. 24 - Modifica della titolarità della SCIA o della CILA

1. - Nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario della SCIA ovvero della CILA, acquisisse successivamente titolo sull'immobile oggetto dell'intervento e fosse comunque interessato, in luogo del precedente denunciante, all'attuazione dell'intervento medesimo, dovrà far pervenire comunicazione di subentro nella titolarità, ad ogni effetto di legge, della SCIA o ovvero della CILA, precisando le proprie generalità nonché gli estremi del titolo cui si riferisce il subentro, ossia numero e data di presentazione, nome del precedente titolare, oggetto e ubicazione.

2. - Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegato:

- a) copia dell'atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente, ovvero di altro titolo legittimante;
- b) presa d'atto del precedente titolare della SCIA/CILA;
- c) nomina e presa d'atto sia delle figure professionali che delle imprese incaricate;

3. - Qualora, all'atto della comunicazione di subentro, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltreché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.

4. - Il subentro di un soggetto diverso dall'originario intestatario non interrompe, né modifica, i termini

di validità del relativo titolo.

Art. 25 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. - In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.
2. - Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.

Art. 26 - Modalità, tempi e garanzie per il pagamento del contributo di costruzione

1. - Il contributo di costruzione, ricorrendone i presupposti, è dovuto dal titolare del PdC o della SCIA, ovvero la CILA. Esso è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in relazione al tipo di intervento, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale e dagli articoli 38 e 39 della LR n.16/2008 e s.m..
2. - Per gli interventi da realizzare mediante PdC, il contributo di costruzione è determinato dal responsabile del procedimento, in base alla quantificazione delle superfici di riferimento effettuata sulla scorta della relativa rappresentazione grafico analitica predisposta dal progettista, quale dovuta in sede di presentazione della richiesta di PdC.
3. - Nel caso di interventi soggetti a SCIA, sia essa ordinaria o alternativa al PdC, o alla CILA, che comportino la necessità di corrispondere il contributo di costruzione, il relativo computo, sottoscritto dal progettista e dal committente, dovrà essere allegato già in sede di presentazione (art.38, comma 4, della LR n.16/2008 e s.m.), unitamente allo schema esplicativo della superficie utile oggetto del contributo
4. - Il tardivo o mancato pagamento del contributo di costruzione comporta le sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR n.380/2001 e s. m..
5. - È consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell'interessato, in particolare:
 - a) prima rata, all'atto del rilascio del PdC o della presentazione della SCIA;
 - b) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del PdC, ovvero dalla data di efficacia della SCIA;
 - c) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese dalla data del rilascio del PdC, ovvero dalla data di efficacia della SCIA;
 - d) quarta rata alla scadenza del 18° mese.
6. - Nei casi in cui si proceda a rateizzazione, prima del rilascio del PdC, ovvero prima dell'inizio dei lavori nel caso di SCIA, occorre depositare idonea fideiussione, anche assicurativa, atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni, comprensiva delle penali di legge.

Art. 27 - Versamento dei diritti di segreteria

1. - La presentazione delle CILA e delle SCIA, ovvero il rilascio del PdC o di sue proroghe nonché dei titoli in sanatoria, sono soggetti e subordinati al versamento dei diritti segreteria nella misura stabilita dal Comune.
2. - Sono altresì soggetti all'importo minimo di diritti di segreteria:
 - a) - i depositi delle relazioni di cui all'art.28 della L.10/91 e s.m. e dei progetti di cui al decreto n.37/2008 e s.m. che siano effettuati senza alcun riferimento a pratiche edilizie, ovvero che

non integrino, nei tempi previsti, la documentazione di progetto del titolo edilizio del quale costituiscono parte integrante;

- b) le CILA;
- c) le comunicazioni di cui agli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m.;
- d) i progetti di generici interventi che non richiedono il versamento del contributo di costruzione;
- e) i progetti di cambi d'uso rilevanti, da attuarsi senza opere edilizie, anche se onerosi;

3. - Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario o tramite versamento effettuato con bollettino postale.

Art. 28 - Pareri preventivi

1. - Per l'acquisizione di parere preventivi sull'ammissibilità degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 3, della l.r. 16/2008 e s.m.

Art. 29 - Opere urgenti e opere conseguenti a ordinanze

1. - Fatte salve le particolari prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nel caso in cui ricorrano, ovvero si palesino, condizioni di pregiudizio per la stabilità degli immobili o di loro parti o componenti con conseguente pericolo, anche potenziale, per l'incolumità delle persone, il proprietario o soggetto avente titolo può procedere alla rimozione delle condizioni di pericolo senza preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio e sotto la sua personale responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. - È comunque fatto obbligo al proprietario, o soggetto avente titolo, di presentare preventivamente, ovvero con urgenza allo SUE la relativa comunicazione, corredata da documentazione fotografica, con dichiarazione di personale responsabilità per danni eventuali o per lesioni dei diritti di terzi o per opere che risultassero in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti, fermo restando l'obbligo di presentare, in relazione al caso di specie, la CILA, la SCIA ovvero la richiesta di PdC entro 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente legislazione. Il diniego del prescritto titolo abilitativo comporta l'illegittimità delle opere eseguite.

3. - Non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti, limitatamente alle opere atte ad eliminare il pericolo.

Art. 30 - Strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. - L'amministrazione comunale, al fine di agevolare l'informatizzazione del procedimento edilizio e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese, si avvale di moduli unici semplificati per la presentazione dei titoli edilizi abilitativi e della richiesta di PdC;

2. - L'amministrazione comunale può altresì avvalersi di:

- a) moduli all'uopo predisposti, corredati da note di indirizzo e guida, per agevolare le comunicazioni, aventi comunque rilevanza nel procedimento edilizio, per le quali non risulti predisposta una modulistica unica;
- b) portale dedicato alla presentazione telematica ed alla digitalizzazione delle pratiche edilizie, in cui il tecnico progettista, dopo aver effettuato la registrazione ed essersi accreditato, può compilare ed inviare in tempo reale la pratica desiderata;
- c) semplificazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni preliminari al fine di ridurre i tempi atti a consentire l'attuazione degli interventi edilizi.

Art. 31 - Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi in materia edilizia

1. - Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, perciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.
2. - Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Art. 32 - Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

1. - Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I

Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 33 - Comunicazione di inizio dei lavori del PdC

1. - L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di notificazione all'interessato dell'avvenuto rilascio del PdC. Qualora l'inizio dei lavori non avvenga entro tale termine, è consentita proroga con le modalità previste dall'art. 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m.i.
2. - Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del PdC deve comunicare allo SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comune, la data dell'inizio dei lavori.
3. - Tale comunicazione deve essere sottoscritta, oltreché dal titolare, dai professionisti sopraindicati e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato.
4. - Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere tempestivamente comunicata dal titolare del PdC.
5. - È consentita l'esecuzione di lavori in economia, con l'esclusione di quelli relativi ad impianti tecnologici e di quelli che dovessero interessare gli elementi strutturali, portanti e non, dell'edificio.
6. - La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l'inottemperanza di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sospensione degli stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo, nonché l'applicazione della sanzione, da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

Art. 34 - Direttore dei lavori

1. - La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per la realizzazione delle opere di cui all'art. 64 del DPR n. 380/2001 e s. m. restando facoltà del committente la nomina del Direttore dei Lavori negli altri casi.
2. - Qualora il Direttore dei lavori e il Direttore dei lavori delle strutture intendano venir meno al loro incarico per rinuncia o altra causa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29 del DPR n.380/2001 e s.m.i., devono darne immediata comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, precisando che il titolare del titolo abilitativo è stato informato della circostanza. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori e relativa documentazione fotografica, questa unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l'attuale stato dei luoghi.
3. - Nella medesima circostanza, il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l'avvenuto deposito, presso il medesimo Sportello, della comunicazione di nomina del nuovo tecnico incaricato della Direzione lavori e/o del nuovo Direttore dei lavori delle strutture, che deve recare firma e timbro del relativo tecnico per accettazione.

4. - L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

Art. 35 - Ultimazione dei lavori del PdC e relativa comunicazione

1. - Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, avvalendosi dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comune.

2. - Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente deve essere presentata la segnalazione certificata per l'agibilità di cui all'art.24 del DPR n.380/2001 e s.m., con riguardo alle fattispecie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. - Nei casi di parziale ultimazione dei lavori possono risultare non completate le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde.

4. - La posa a dimora delle alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale.

5. - In tutti i casi in cui il committente intenda avvalersi della procedura di cui al precedente comma 2, questi dovrà inoltrare apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della porzione di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in atto.

6. - In caso di mancata comunicazione della data di ultimazione dei lavori si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

Art. 36 - Ultimazione dei lavori della SCIA e della CILA e relativa comunicazione

1. - Nel caso di parziale ultimazione dei lavori relativi a SCIA, valgono i medesimi disposti di cui al precedente articolo 35, commi 2, 3, 4, e 5 del presente Regolamento.

2. - Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, per ciò avvalendosi del relativo modulo pubblicato sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.

3. - Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori realizzati con CILA, il titolare è tenuto a presentare la relativa comunicazione allo SUE, avvalendosi del modulo unico reperibile sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.

4. - In caso di mancanza della comunicazione di ultimazione dei lavori si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

Art. 37 - Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori, ovvero al decorso del termine di efficacia per l'esecuzione dei lavori

1. - Nell'ambito della comunicazione di ultimazione dei lavori dovranno essere espletati, se del caso, gli adempimenti relativi ai numeri civici di cui al successivo articolo 83.

2. - In sede di comunicazione della data di ultimazione dei lavori, dovrà essere attestata l'avvenuta rimozione dell'eventuale baracca di cantiere nonché di ogni altra struttura provvisoria già posta in essere per le necessità del cantiere, ovvero dovrà essere attestata la non sussistenza di tali strutture, in ogni caso con precisazione in merito all'avvenuto ripristino dello stato originario dei luoghi. Qualora, al momento della comunicazione della data di ultimazione dei lavori, il termine di 60 giorni da tale data non sia ancora decorso, le suddette rimozioni dovranno comunque avvenire entro il termine so-

pra citato.

3. – Qualora i lavori non risultino comunque ultimati nel previsto triennio, ovvero nei termini di efficacia del relativo titolo edilizio, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione entro giorni 30 dall'avvenuta scadenza.

Art. 38 - Agibilità

1. – La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o di singole unità immobiliari e degli impianti in esso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente in relazione alla relativa destinazione d'uso è attestata mediante segnalazione certificata, con le modalità di cui all'art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.

2. – I tipi di intervento oggetto di CILA, SCIA ovvero di PdC, per i quali è previsto l'obbligo di attestare la sussistenza dei requisiti di agibilità sono individuati dall'art.24, comma 2, del DPR n.380/2001 e s.m.i.

3. – Per quanto disposto dall'art.24, comma 4, del DPR n.380/2001 e s.m., alle condizioni in esso stabilite, la segnalazione certificata per l'agibilità può riguardare anche singole parti dell'oggetto dell'intervento edilizio.

Art. 39 - Procedimento relativo alla segnalazione certificata per l'agibilità

1. – La segnalazione certificata per l'agibilità dovrà essere presentata allo SUE avvalendosi del modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune, nel rispetto delle prescrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in formato digitale, pdf).

2. – Le segnalazioni certificate per l'agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m.

Art. 40 - Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere

1. – È vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza la relativa concessione d'uso che può essere ottenuta a seguito di specifica richiesta presentata al competente Servizio comunale dal titolare del PdC, della SCIA o della CILA, ovvero dall'impresa esecutrice dei lavori.

2. – Nella richiesta devono essere forniti dati specificativi dell'ubicazione e della superficie del suolo da occupare oltrechè precise garanzie circa la permanenza della possibilità di passaggio e la sicurezza dei pedoni.

3. – Il Sindaco concede autorizzazione dopo l'espletato pagamento dell'apposito canone e del connesso deposito cauzionale.

4. – Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del PdC, della SCIA, ovvero della CILA, ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, richiesta di proroga dell'autorizzazione.

Art. 41 - Comunicazione di avvio di opere di bonifica del suolo

1. – Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.

2. – La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni sto-

riche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

Art. 42 - Presenza di amianto e relativa comunicazione

1. - Nel caso di presenza di elementi di amianto, sussiste l'obbligo per le imprese ed i proprietari di immobili di segnalarla all'ASL competente per territorio, ai sensi dell'art.12 della L. n.257/1992 e s. m., tramite la "Scheda di autonotifica per edifici ed impianti con presenza di amianto".
2. - L'accertamento riguarda il materiale a vista, o facilmente accessibile, presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali, e dunque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale.
3. - In caso di accertamento di presenza di amianto l'invio della scheda ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art.12, comma 5, della legge sopra richiamata.
4. - La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata come lettera raccomandata, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la AUSL competente potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.

Art. 43 - Bonifica da ordigni bellici

1. - Ai sensi e per gli effetti dell'art.91, comma 2-bis, del Dlgs n.81/2008 e s.m., la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, con riferimento alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n.69 del 26 maggio 2017, finalizzata ad indirizzare gli approcci al riguardo dell'obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di valutazione di tale rischio.
2. - Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82 (Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n.177).

Capo II

Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 44 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. - I lavori si considerano realmente iniziati quando sia stata data esecuzione ad opere volte alla effettiva realizzazione degli interventi progettati.
2. - Ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, della L.R. 18 aprile 1975, n. 4, costituisce inizio dei lavori l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato; per contro, non concreta l'inizio dei lavori il solo impianto di cantiere, l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti o di sistemazioni del

terreno, la sola posa di pilastri o quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato alla realizzazione della costruzione oggetto del PdC, ovvero della SCIA.

3. - In caso di interruzione dei lavori protratta per oltre 30 giorni consecutivi, il committente, l'impresa affidataria ed il Direttore dei lavori devono adottare, ciascuno per quanto di competenza, tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro pubblico del cantiere.

Art. 45 - Prescrizioni e orari per l'esecuzione di lavori edili

1. - Per l'espletamento di lavori edili, in quanto comportanti attività rumorose, oltre ai titoli comunque denominati e alle autorizzazioni previste dalle diverse normative di settore e il dovuto rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare in ogni caso le emissioni rumorose. In tal senso, per i relativi adempimenti eventualmente necessari, per le prescrizioni e per gli orari di esecuzione dei lavori, deve farsi riferimento al vigente Regolamento comunale di acustica.

2. - In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall'applicazione del presente articolo deve farsi riferimento alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale di acustica.

Art. 46 - Punti fissi

1. - Quando l'intervento edilizio riguardi nuove costruzioni, ovvero sostituzioni edilizie, il Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve procedere autonomamente a fissare sul posto i punti fissi, ossia i capisaldi piano/altimetrici cui riferire la costruzione progettata e richiederne la verifica al Comune, allegando planimetria dello stato dei luoghi sussistente prima dell'edificazione sulla quale risultino individuati non meno di 4 capisaldi piano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.

2. - Le relative operazioni di verifica sono eseguite da personale del Comune, oppure da personale messo a disposizione dal titolare del PdC o della SCIA alternativa la PdC, ovvero dall'assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale; e delle stesse è redatto verbale, che viene sottoscritto per presa d'atto anche dalle parti private interessate. La suddetta verifica deve essere eseguita da parte degli uffici tecnici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.

3. - I lavori potranno essere iniziati solo a seguito dell'avvenuta verifica di cui al presente articolo, previa presentazione della comunicazione dell'inizio dei lavori.

4. - L'inottemperanza anche parziale alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 129.

Art. 47 - Impianto e disciplina del cantiere

1. - L'installazione di baracche e/o strutture di cantiere, ossia l'impianto del cantiere necessario all'attuazione di titoli abilitativi, non è subordinato all'acquisizione di un autonomo titolo abilitativo. Le suddette strutture, di norma, devono essere poste nelle immediate adiacenze del sito oggetto dei relativi interventi edilizi e devono essere completamente rimosse non oltre 60 giorni dall'avvenuta ultimazione degli stessi. Non è consentito impiantare in cantiere "uffici" e manufatti eccedenti l'indispensabile supporto alla gestione del cantiere stesso.

2. - I cantieri e le costruzioni provvisorie installate al loro interno devono essere allestiti nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. - Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere devono essere adottate tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale.

4. - In cantiere deve essere tenuto a disposizione delle competenti Autorità esercenti potere di con-

trollo, in originale o in copia conforme, il titolo abilitativo edilizio in forza del quale si eseguono i lavori, nonché:

- a) Copia di ogni autorizzazione o nulla osta comunque denominato che si sia reso necessario al fine di consentire l'attuazione del previsto intervento;
- b) Copia della documentazione di cui agli articoli 65, commi 3, 4 e 66, comma 1, del DPR n. n.380/2001 e s.m.i., tenuta ed aggiornata con le modalità di cui allo stesso articolo 66.

5. - Nel caso di interventi svolti in attuazione di PdC, SCIA o di CILA, in cantiere dovrà essere conservata la copia del relativo titolo abilitativo dal quale risulti la data di ricevimento dello stesso da parte dello SUE, corredato dall'elenco dei documenti presentati assieme al progetto, nonché, nel caso in cui la SCIA sia alternativa al PdC, dall'autocertificazione del professionista abilitato circa l'avvenuto decorso del termine di efficacia per l'inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune, ovvero, nell'eventualità che il titolo edilizio risulti condizionato, circa l'avvenuto ottenimento di ogni parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato se ed in quanto dovuto per il caso di specie.

6. - L'inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 5 del presente articolo comporta, a carico del titolare del titolo abilitativo, nonché del Direttore dei lavori, l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129, fatte salve quelle relative a eventuali violazioni di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro soggette a specifiche sanzioni di legge.

7. - La mancata conservazione in cantiere dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose, se ed in quanto dovuta per il caso di specie, e della relativa documentazione tecnica, nonché il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni su di essa riportate, comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

Art. 48 - Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico

1. - Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, prima di dar corso ai lavori, deve recingere l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con DPR n.495 del 16 dicembre 1992.

2. - Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall'Ufficio competente la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l'eventuale interferenza con parcheggi, fermate autobus, passaggi pedonali accessibili e se necessario individuando idonei percorsi alternativi.

3. - La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso. Salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il tipo di recinzione da adottarsi in relazione al caso di specie, fermo restando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze.

4. - I ponteggi e le recinzioni di cantiere, qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, devono essere progettati in modo da ridurre al minimo l'occlusione delle pubbliche visuali, e le modifiche al tracciato del flusso pedonale, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale idoneo, protetto da sistemi e accorgimenti che garantiscano la percorribilità in sicurezza per tutti i cittadini.

5. - I ponteggi e le recinzioni devono essere opportunamente evidenziati per tutta la loro altezza con bande a strisce bianche e rosse ed essere muniti di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosità.

6. - Nella strutturazione e organizzazione del cantiere devono essere adottati e posti in atto tutti gli accorgimenti che, in sede di esecuzione dei lavori, consentano di evitare, ovvero di limitare e contenere, la caduta e il propagarsi di schegge e materiali nonché la diffusione di polvere.

7. – Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere mantenute e ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e provvedendo, in caso di rottura suolo, a un adeguato ripristino della pavimentazione esistente, conformemente alle modalità preventivamente definite dagli Uffici comunali. Non oltre 60 giorni dalla fine lavori lo spazio di cantiere e quello d'influenza dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni completamente ripristinate.
8. – Non è consentito mantenere in opera ponteggi o recinzioni su suolo pubblico per tempi eccedenti la realizzazione delle opere. I ponteggi e le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessati dal progetto e ed eventualmente presenti nell'area di cantiere o nelle sue adiacenze.
9. – Per i cantieri ubicati in ambiti urbani, in fase di rilascio del titolo edilizio possono essere prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.
10. – Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni e per affissioni di messaggi pubblicitari.
11. – L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129, fatta salva l'applicazione di altre misure ripristinatorie e/o sanzionatorie previste da specifiche normative.

Art. 49 - Cartello indicatore

1. – All'ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere relative a PdC, a SCIA, ovvero a CILA, deve essere collocato affisso, in posizione ben visibile da spazi pubblici, un cartello di cantiere chiaramente leggibile, di adeguata superficie, contenente le seguenti informazioni:
 - a) intestazione del cartello riportante "Comune di Tiglieto", Località, Via;
 - b) oggetto dell'intervento;
 - c) estremi del PdC, della SCIA, della CILA, ovvero dell'eventuale titolo di proroga/rinnovo;
 - d) data di inizio dei lavori e presunto termine di loro ultimazione;
 - e) cognome e nome e recapito del titolare del PdC, della SCIA, ovvero della CILA;
 - f) cognome e nome, recapito e qualifica dei tecnici incaricati, suddivisi tra le diverse professionalità e competenze;
 - g) ragione sociale e recapito delle ditte esecutrici dei lavori e dei sub appaltatori, anche se lavoratori autonomi, nonché delle imprese installatrici degli impianti con precisati i nominativi dei relativi responsabili;
 - h) orari di possibile svolgimento di attività rumorose;
 - i) estremi dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessaria);
2. – Unitamente al cartello di cantiere, dovrà risultare apposta, se dovuta, copia della notifica preliminare.
3. – Nel caso in cui non si sia provveduto ad affiggere il cartello indicatore, all'intestatario del titolo edilizio e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 40, comma 5, della L.R. n.16/2008 e s.m.. Qualora si sia affisso il cartello, ma questo non risulti visibile, ovvero nel caso in cui non risulti comunque completo delle dovute informazioni e/o le riporti in forma inesatta o risulti non più leggibile, al titolare del titolo abilitativo e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

Art. 50 - Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni

1. – Le modalità di esecuzione degli scavi, devono garantire la stabilità degli stessi e la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano movimentati con le dovute precauzioni per evitare eccessivo sollevamento di polveri, imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose.

2. – Il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dagli scavi, anche se di modestissima quantità, deve essere trasportato e smaltito o riutilizzato a norma di legge.

Art. 51 - Tolleranze nelle misurazioni lineari di cantiere

1. – Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

2. – Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale.

Art. 52 - Sicurezza e controllo nei cantieri per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.

1. – La materia trova riferimento nei titoli IV, V, VI e VIII, IX, X e XI del Dlgs n.81/2008 e s.m.i.

Art. 53 - Ritrovamenti di possibile interesse pubblico

1. – I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone immediata comunicazione al Comune entro 24 ore. I lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 90 del Dlgs. n.42/2004 e s.m.i. e di ogni altra legge speciale vigente in materia.

Art. 54 - Ripristino del suolo e degli impianti a fine lavori

1. – La regolamentazione del ripristino del suolo e degli impianti a fine lavori trova trattazione nelle pertinenti disposizioni comunali in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I

Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 55 - Requisiti per la progettazione

1. - Le norme di cui al presente Capo si applicano alle nuove costruzioni e agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, e costituiscono dovuto riferimento anche nel caso di mutamenti di destinazioni d'uso da realizzare in assenza di opere.
2. - La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, deve garantire quanto più possibile il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini di benessere e di fruibilità degli ambienti, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico, di ottimizzazione dell'uso delle risorse e dei servizi.
3. - La progettazione deve essere eseguita nel rispetto di un contesto di parametri invariabili che costituiscono requisiti minimi inderogabili, stabiliti dai successivi articoli 58 e 59, in rapporto alle caratteristiche degli interventi edilizi. I parametri invariabili hanno lo scopo di garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie, nonché il complessivo miglioramento di quelle preesistenti, in relazione all'epoca di costruzione degli edifici ed alle caratteristiche prestazionali già in atto in base alla normativa vigente al momento della loro realizzazione.
4. - È comunque fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 78, comma 2, della L.R. n.16/2008 e s.m.i. riguardante il caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non consentano il raggiungimento dei parametri dimensionali previsti per le nuove costruzioni. Nell'eventualità dovrà comunque essere dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico-funzionale rispetto alla situazione in atto.

Art. 56 - Scelta dell'area, salubrità del sito e orientamento

1. - Fatto salvo ogni più preciso adempimento previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non è consentito, se non previa attuazione di un piano di bonifica del suolo approvato dalle autorità competenti in materia, realizzare nuove edificazioni, ovvero sostituzioni edilizie, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti su di un terreno che sia stato utilizzato come:
 - a) discarica di rifiuti e di materie putrescibili;
 - b) impianto industriale, di lavorazione o deposito di sostanze da ritenersi particolari per le loro caratteristiche chimiche o per i cicli di trasformazione cui vengono sottoposte, che siano specificamente disciplinati da disposizioni di legge in materia di sicurezza pubblica ed igiene ambientale, quali ad esempio:
 - I) le industrie estrattive e relative discariche;
 - II) le industrie chimiche e petrolchimiche;
 - III) i depositi petroliferi di grezzi e raffinati.

2. - Qualora si rilevi che un terreno sul quale si intende edificare è esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali si deve procedere al preventivo drenaggio e/o regimazione.
3. - Nel caso di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione o di ampliamento, le aperture finestrate che fronteggiano terrapieni, anche se sostenuti da muri, debbono distare dagli stessi almeno m.1,50, computati dal punto più vicino.
4. - Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modificano il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
5. - I muri e i terrapieni di nuova realizzazione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione, devono essere realizzati in modo da garantire l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
6. - Nel caso di nuove costruzioni, e negli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, la progettazione dovrà avere come obiettivo di realizzare la massima disponibilità solare e il minimo ombreggiamento fra edifici nel periodo invernale.
7. - L'orientamento delle costruzioni deve perseguire il risparmio energetico, conseguentemente gli spazi principali quali soggiorni, sale da pranzo, ecc., devono possibilmente prevedere una finestra orientata entro un settore $\pm 45^\circ$ dal sud geografico. I locali di servizio quali bagni, cucine e assimilabili nonché gli ambienti secondari o ad uso discontinuo quali corridoi, ripostigli, scale, devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali.
8. - Nella progettazione degli edifici vanno comunque adottati accorgimenti per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

Art. 57 - Isolamento dall'umidità del suolo

1. - Qualsiasi edificio da ritenersi nuova costruzione, ovvero qualsiasi ampliamento, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione o comunque da destinarsi ad utilizzazione abitativa anche per sua diversa utilizzazione, deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare. Le murature devono essere isolate per mezzo di stratificazioni impermeabili continue poste al disotto del piano di calpestio interno. Tra le fondazioni ed i muri sovrastanti va in ogni caso interposto uno strato di materiale impermeabile atto a prevenire l'umidità da assorbimento capillare.
2. - Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono:
 - a) avere il piano di calpestio isolato mediante spazio dello spessore minimo di 0,50 m che può essere ridotto o sostituito da un sistema di isolamento tipo igloo o equivalente efficacemente aerato e ventilato;
 - b) essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile di spessore adeguato;
 - c) avere il piano terra contornato da una intercapedine aerata che circondi il perimetro dei locali stessi per la parte contro terra dello spessore minimo di metri 0,50.
3. - Il solaio più basso deve di norma essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica.
4. - In ogni caso dovranno essere approntati canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche di infiltrazione da convogliarsi al più vicino compluvio naturale. Sono ammessi vespai di tipo "pieno", realizzati con ciottolame o analogo materiale, per locali destinati ad usi non abitativi o assimilabili. In tal caso esso dovrà avere uno spessore non inferiore a metri 0,30

5. - I muri perimetrali dei fabbricati, al piano terreno, vi siano o meno ambienti abitabili, dovranno essere protetti da un'intercapedine larga cm. 50 (centimetri cinquanta) e profonda altrettanto per consentire la raccolta delle acque sotterranee, che dovranno essere convogliate dall'esterno mediante fondo impermeabile ed inclinato.

Attorno ai muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati dovrà essere stabilita un'intercapedine che li separi dal terreno circostante più alto.

Sui muri d'intercapedine non potranno essere elevate le murature perimetrali o di spina dell'edificio.

Quando l'intercapedine dovesse raccogliere le acque piovane o di altra specie, queste devono essere convogliate in tubazioni impermeabili. La larghezza dell'intercapedine di cm. 50 (centimetri cinquanta) è da considerarsi, in questo caso, la minima distanza intercorrente tra la parete dell'intercapedine e la faccia esterna della tubazione.

In ogni caso l'intercapedine non può avere nel punto più basso larghezza maggiore di mt. 1,20 (metri uno e venti).

Tutte le intercapedine debbono essere abbondantemente ventilate ed a tale scopo saranno munite di chiusura a cancellata, protette con rete metallica, mai però con superfici cieche. Dovranno essere inoltre facilmente accessibili per la pulitura da spazi a cielo libero e non potranno avere altra destinazione.

Potrà essere consentita l'apertura di finestre nelle intercapedini larghe alla base mt. 1,00 (metri uno) per aerare locali interrati o seminterrati adibiti ad uso cantina, lavanderia, magazzini che non contengano sostanze alimentari, locali di sgombero, box e centrali termiche (queste ultime previo parere favorevole dei Vigili del Fuoco). In tal caso all'esterno delle finestre dovranno essere collocate apposite reti metalliche con maglie abbastanza fitte tali da impedire l'accesso al locale d'insetti.

Art. 58 - Parametri invariabili per la progettazione

1. - Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché di specifiche normative di settore, i parametri invariabili per la progettazione sono:

- a) l'altezza minima interna utile, fatto salvo il disposto dell'articolo 78, comma 2, della LR n.16/2008 e s.m.i.;
- b) la composizione e le caratteristiche dei locali e la superficie minima degli alloggi;
- c) i rapporti aero-illuminanti;
- d) le caratteristiche dei locali.

Art. 59 - Specifiche dei parametri invariabili per la progettazione

1. - L'altezza minima interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive deve rispettare quella definita dall'articolo 78, comma 1, primo periodo e commi 3 e 4 della L.R. n.16/2008 e s.m.

2. - Nel caso di locali aperti al pubblico o di uso pubblico, ovvero con destinazione artigianale, o commerciale, o comunque produttiva, l'altezza deve essere pari a:

- a) m.3,00, riducibili a m.2,40 per spazi accessori e di servizio; nel caso in cui l'intradosso del solaio superiore, o una sua porzione, non sia orizzontale, la media delle altezze non deve essere inferiore al valore precedentemente indicato, con altezza minima mai inferiore a m.2,40;
- b) m.3,30, riducibili a m.2,70 per spazi accessori e di servizio, nel caso in cui detti locali siano realizzati in strutture interrate.

3. - Composizione degli alloggi e superficie minima:

- a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa si deve prevedere:
 - a1) una stanza di soggiorno di almeno mq. 14;
 - a2) una stanza da letto di almeno mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone;
 - a3) un locale servizio igienico che, nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione

edilizia e demolizione e ricostruzione, dovrà avere le dimensioni idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come definita dalle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il servizio igienico, se non dotato di antibagno, non può avere accesso da locali di abitazione, con eccezione delle camere da letto; tra esso e gli altri locali di abitazione dovrà risultare interposto uno spazio, comunque articolato, delimitato da porte;

- a4) una cucina, ovvero un posto cottura, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 60;
 - a5) una superficie minima non inferiore a mq. 14 per ognuno dei primi 4 abitanti, ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi, per le unità immobiliari costituite da più locali;
 - a6) una superficie non inferiore a mq. 28, comprensiva del servizio igienico dotato di antibagno, per le unità immobiliari mono stanza (monolocale) per una persona e non inferiore a mq. 38, comprensiva del servizio igienico dotato di antibagno, per quelle mono stanza (monolocale) per due persone;
 - b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa, l'eventuale locale servizio igienico dovrà essere dotato di antibagno;
 - c) per i locali di edifici a destinazione non abitativa non è prescritta superficie minima salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore.
4. - Requisiti aero-illuminanti:
- a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa deve essere prevista una finestra, con superficie finestrata calcolata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 62 e 63, a servizio di ciascuna stanza da letto, del soggiorno e della cucina. I servizi igienici possono essere dotati, in alternativa, di un impianto di ventilazione meccanica controllata sfociante a tetto, o comunque in posizione tale da non arrecare pregiudizio o molestia a terzi, che assicuri un ricambio medio d'aria orario non inferiore a 5 volte la cubatura del locale.
 - b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa possono essere consentite deroghe ai criteri di cui sopra secondo quanto definito ai successivi articoli 62 e 63;
 - c) le finestre non devono mai aprirsi su vani scala o scale interne.

Art. 60 - Cucine e posti di cottura

- 1. - Il locale cucina di un alloggio deve avere:
 - a) una superficie utile abitabile non inferiore a mq. 9,00;
 - b) la superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie utile abitabile.
- 2. - Il posto di cottura di un alloggio deve avere:
 - a) una superficie utile abitabile non inferiore a mq. 3,00. La superficie del posto cottura deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie finestrata del locale a cui è annesso;
 - b) un'apertura di larghezza non inferiore a m. 1,50 e di altezza non inferiore a m. 2,20 che lo annette direttamente al locale ad uso pranzo e/o soggiorno;
 - c) un sistema di eliminazione dei prodotti della combustione nonché per l'allontanamento di odori e vapori, in conformità a quanto stabilito all'articolo 64 del presente regolamento.

Art. 61 - Soppalchi e controsoffitti

- 1. - Fatto salvo i disposti dell'articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turistico-ricettive, i soppalchi, al fine di non costituire (superficie agibile/utile o accessoria), devono avere:
 - a) superficie non superiore al 1/3 della superficie utile del locale nel quale è ricavato qualora non sia destinato a cantina, magazzino e/o deposito;
 - b) altezza utile sovrastante o sottostante, inferiore a m. 2,40.
- 2. - I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa.

sa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il rispetto del rapporto aero-illuminante.

3. - In tutti i locali a qualunque uso destinati gli eventuali controsoffitti devono comunque garantire che le altezze risultanti siano conformi a quelle stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo.

4. - Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo alimenti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da contaminazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.

Art. 62 - Requisiti aero-illuminanti

1. - Tutti i locali di abitazione, eccettuati quelli non destinati alla permanenza di persone, quali servizi igienici, spogliatoi, disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli, depositi in genere, cantine, magazzini e simili debbono fruire d'illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

2. - Nei locali di civile abitazione, o comunque destinati a uffici e studi per attività professionali di qualsiasi natura, l'ampiezza della relativa finestra deve essere dimensionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale. Negli elaborati di progetto tale superficie aero-illuminante dovrà essere precisata per ciascuna apertura finestrata e il rispetto del valore di fattore luce diurna dovrà essere dimostrato con idonea rappresentazione.

3. - Il Comune, sulla scorta di parere conforme reso dell'ASL, può consentire che fruiscano di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici;
- b) i locali aperti al pubblico fuori terra destinati ad attività artigianali, commerciali, o comunque produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
- c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

4. - Possono comunque fruire di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata illuminazione naturale diretta;
- b) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale o commerciale posti sotto la quota esterna del terreno.

5. - Laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, la competente superficie aero-illuminante può essere garantita anche da aperture finestrate a tetto.

6. - Per gli interventi sull'esistente costruiti antecedentemente il 01/09/1967 sarà consentito il mantenimento della superficie aero-illuminante dei locali pari ad 1/16 della relativa superficie servita come per i locali abitabili del sottotetto.

Art. 63 - Requisiti relativi alla ventilazione e all'aerazione dei locali

1. - Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di ventilazione e aerazione adeguate alla sua destinazione/utilizzazione in conformità alle normative vigenti.

2. - I locali di abitazione o comunque destinati alla permanenza di persone devono fruire di aerazione naturale diretta. Questa deve essere conseguita esclusivamente a mezzo di finestre apribili ubicate nel vano medesimo, aventi una superficie utile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Il relativo serramento esterno dovrà risultare dotato di una o più parti apribili.

3. - Possono fruire di sola ventilazione e aerazione meccanica controllata:

- a) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale, commerciale o comunque produttiva, posti sotto la quota esterna del terreno;
- b) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata aerazione naturale diretta;
- c) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, o comunque produttive,

- culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
- d) i locali nei quali la permanenza delle persone è saltuaria e limitata, quali corridoi, disimpegni, ripostigli, cantine, magazzini, depositi in genere, servizi igienici, spogliatoi e simili;
- e) i locali destinati ad attività che richiedono non particolari condizioni di aerazione e/o ventilazione.

4. - locali abitabili sottotetto possono essere areati attraverso lucernai apribili in copertura, in misura non inferiore ad 1/16 della relativa superficie servita.

5. - In ogni caso, nei punti di eventuale produzione di fumi, vapori ed esalazioni di prodotti della combustione, deve essere assicurata la loro aspirazione e il loro allontanamento al fine di evitarne la diffusione e permanenza nel locale di emissione e/o in altri locali adiacenti, nonché in altri ambienti (chioschine, pozzi di luce, cavedi, cortili, ecc.) nei quali non sia assicurato un adeguato ricambio d'aria come pure di evitare che conseguano immissioni moleste a terzi. I relativi sistemi di aerazione, pertanto, devono essere progettati e realizzati affinché soddisfino gli scopi anzidetti.

Art. 64 - Eliminazione dei prodotti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi di cottura

1. - In caso di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione, ovvero di interventi edilizi, eccedenti la manutenzione ordinaria, che interessino cucine, posti di cottura o altri locali in cui sono installati apparecchi di cottura alimentati a gas metano o GPL, ovvero in tutti i locali a qualunque uso destinati dove avvenga un processo di combustione devono essere dotati di un relativo condotto o canna fumaria indipendente e idoneo alla perfetta eliminazione dei fumi e dei prodotti gassosi della combustione eseguiti in materiale di sicuro affidamento ed incombustibile, prolungati sino alla copertura e oltre la zona di reflusso.

2. - Per le finalità del presente articolo si definiscono:

- a) canne fumarie, quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori, vapori, e fume provenienti da focolari;
- b) canne d'esalazione, quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fume conseguite dall'uso di apparecchi privi di fiamma libera (apparecchiature a energia elettrica e/o similari).

3. - La corretta ventilazione dei posti di cottura e dei locali di cui al comma 1 prevede la concomitante dotazione di cappa di aspirazione con un elettroventilatore (estrattore) applicata alla canna fumaria o di esalazione, da mettere in funzione durante tutto il tempo di funzionamento dell'apparecchio di cottura. Circa le caratteristiche ed il funzionamento dell'elettroventilatore si deve fare riferimento alle norme UNI vigenti.

4. - In tutti i locali, a qualunque uso destinati, in cui la cottura di alimenti avviene avvalendosi di dispositivi privi di fiamma libera (piastre elettriche a induzione e/o similari), è consentita, in alternativa alla canna di esalazione, l'installazione di apparecchiature elettromeccaniche, tipo abbattitore di vapori, che trasformino dette emissioni in residuo acquiforme da convogliare nella pubblica fognatura o comunque in scarichi regolarmente autorizzati o l'installazione di gruppo di filtrazione e aspirazione degli odori, adeguatamente dimensionato secondo le caratteristiche dell'attività. In tal caso si dovrà provvedere alla periodica sostituzione dei filtri in relazione alle specifiche caratteristiche dell'apparato installato. L'avvio all'utilizzazione di tali alternativi apparati è subordinata al rilascio degli attestati di verifica previsti dai produttori.

5. - Le attività di cottura e/o riscaldamento vivande che prevedono uso di attrezzature quali forni a microonde, piastre per hamburger, ecc. non necessitano di norma di sistemi di aspirazione.

6. - Nelle condizioni di occupazione e di uso dei locali di abitazione, le superfici delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 65 - Impianti termici individuali – scarico dei prodotti della combustione – deroghe all'obbligo di scarico a tetto.

1. - Gli impianti termici devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nel rispetto dell'articolo 5 del DPR n.412/93 e s.m.i.
2. - L'eventuale attestazione e asseverazione inerente l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il tetto di cui all'articolo 5 comma 9-bis, lettera c), del DPR n.412/93 e s.m., dovrà essere accompagnata da una relazione che espliciti precisamente le ragioni tecniche dell'impossibilità di scelte progettuali alternative a quella proposta, come pure le caratteristiche del generatore di calore di cui è prevista la dotazione, in relazione al caso di specie, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9-ter (quale sostituito dall'articolo 14, comma 9, del Dlgs n.102/2014) del sopra citato decreto.
3. - Con riguardo alla deroga di cui al comma 9-bis, lettera b) del suddetto articolo 5, è possibile derogare all'obbligo di cui sopra, e sempre e comunque nel rispetto delle condizioni previste, oltre al caso in cui lo stesso risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici eventualmente adottate a livello nazionale o regionale, anche nel caso in cui l'intervento riguardi edifici ubicati in aree appositamente individuate nello strumento/piano urbanistico comunale.
4. - Nel caso di edifici adibiti a residenza e assimilabili, ovvero adibiti ad uffici e assimilabili, pubblici o privati, di cui all'articolo 3 del DPR. n.412/93 e s.m.i., è richiesta l'installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati, dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare, nel caso di:
 - a) edifici di nuova costruzione con numero di unità abitative superiore a 4;
 - b) ristrutturazione integrale del sistema edificio impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 Kw.
5. - Le cause tecniche per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati ad impianti con generazione di calore separata, per singola unità abitativa, devono essere dichiarate nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m.i.

Art. 66 - Vani scala, atri d'ingresso, corridoi e passaggi, di uso comune

1. - Si definisce vano scala lo spazio da terra a tetto o copertura contenente le rampe delle scale, l'ascensore se presente, i pianerottoli ed i relativi corridoi/passaggi di distribuzione alle unità immobiliari.
2. - Nelle nuove costruzioni, fermo restando le disposizioni di cui alla legge n.13/89 e s.m.i., i vani scala devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno o artificialmente.
3. - I pianerottoli e le rampe delle scale, devono avere larghezza non minore di m.1,00 ed i gradini devono avere pedata non minore di cm. 27 ed alzata non maggiore di cm. 18. Nel caso di gradini con pedata a forma non rettangolare la larghezza media di dette pedate non deve essere inferiore a cm. 27.
4. - Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere dotate di corrimano di altezza non inferiore a metri 1,00, realizzato con elementi non scalabili, in particolare con riferimento all'utenza infantile, nonché con dimensionamento strutturale adeguato alle possibili sollecitazioni derivanti dallo specifico utilizzo.
5. - Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino il completo rifacimento, anche in manutenzione straordinaria, del vano scala di edificio plurifamiliare, è fatto obbligo di provvedere alla centralizzazione degli impianti di ricezione satellitare esistenti alle disposizioni dell'art. 111 del presente Regolamento, ovvero alla predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti, con ciò intendendosi l'insieme delle opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire,

anche in un secondo tempo, la suddetta centralizzazione, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.

6. - Le scale di servizio colleganti un unico alloggio potranno avere larghezza minore e non avere aperture all'esterno.

Art. 67 - Interventi edilizi su edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggistico

1. - Gli interventi edilizi ammessi e le modalità operative di loro esecuzione con riguardo agli edifici di valore storico, monumentale, e paesaggistico, sono individuati ed esplicitati nelle norme di attuazione del P.d.F. vigente.

Art. 68 - Contenimento dei consumi energetici degli edifici

1. - L'orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il risparmio energetico, conseguentemente gli spazi principali quali soggiorni, sale da pranzo, ecc., devono possibilmente prevedere una finestra orientata entro un settore $\pm 45^\circ$ dal sud geografico. I locali di servizio quali bagni, cucine e assimiliabili nonché gli ambienti secondari o ad uso discontinuo quali corridoi, ripostigli, scale, devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali.

2. - Le prestazioni energetiche del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell'esigenza di:

- a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni;
- c) evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa interstiziale e superficiale negli elementi dell'involucro.

3. - La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione, per sostituzione edilizia, ovvero per demolizione e ricostruzione, deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

4. - Tutte le strutture edilizie opache, verticali e orizzontali, di nuova costruzione oppure oggetto di manutenzione straordinaria, incluse le porte opache prospettanti verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i requisiti relativi al contenimento dei consumi energetici secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

5. - Tutte le chiusure trasparenti (infixo comprensivo di vetro, ovvero di superficie comunque trasparente) ed i soli vetri, ovvero le sole superfici trasparenti, di nuova costruzione od oggetto di manutenzione che interessi anche solamente l'infixo, oppure la sola superficie trasparente, devono rispettare i requisiti relativi al contenimento dei consumi energetici secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

6. - Gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono rispettare i requisiti relativi al contenimento dei consumi energetici secondo quanto stabilito dalle vigenti normative. Laddove possibile sono da utilizzarsi le soluzioni tecnologiche che offrono le migliori prestazioni energetiche.

7. - Nei casi previsti dalle normative vigenti in relazione al tipo di intervento, devono essere utilizzati sistemi adatti all'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei modi e nelle misure stabilite dalle normative stesse.

Art. 69 - Isolamento acustico degli edifici

1. - Nel caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria che possono avere rilevanza a fini acustici, nonché nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM del 05 dicembre 1997 e s.m.i. e nel rispetto

dell'ulteriore normativa statale e regionale in materia, è prescritta l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento previsti dal sopra citato decreto a difesa dai rumori esterni, dai rumori provenienti dalle unità abitative e a mitigazione di quelli prodotti dal calpestio, dalle attività di vita e lavorative nonché dal funzionamento di impianti.

2. - Alla richiesta di rilascio del PdC, alla SCIA, ovvero alla CILA, anche nel caso di opere che riguardino l'involucro edilizio e/o gli elementi di separazione orizzontali e verticali delle singole unità immobiliari, è obbligatorio allegare attestazione a firma del progettista dalla quale risulti il rispetto della normativa vigente in materia di isolamento acustico, ovvero che l'intervento non rileva ai fini della medesima.

3. - Nel caso di emissioni acustiche, la loro riduzione entro i limiti fissati dalle normative statali, regionali e dal regolamento comunale di acustica può avvenire anche mediante:

- a) barriere vegetali;
- b) barriere artificiali;
- c) pavimentazioni fonoassorbenti;
- d) altri interventi specifici opportunamente individuati.

4. - Per i casi in cui, visto l'art.4 del DPR 19 ottobre 2011, n.227, si rende comunque necessaria la redazione della documentazione di impatto acustico o di clima acustico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n.12/1998 e s. m. e i., deve farsi riferimento alla DGR n. 534 del 28 maggio 1999 e s. m. e i. nonché all'eventuale Regolamento comunale di acustica.

Art. 70 - Contenimento dei consumi idrici

1. - Negli edifici di nuova costruzione, nonché nei casi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/2008 nonché di demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, nonché, anche nel caso di interventi sull'esistente, l'installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua.

2. - Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e/o altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema per la raccolta e per il riutilizzo delle acque meteoriche quale previsto dall'allegato energetico al presente regolamento edilizio. Le relative cisterne devono essere dotate di un idoneo sistema di filtratura per l'acqua in entrata, nonché di smaltimento dell'eventuale acqua in eccesso, nel rispetto del DLgs n.152/2006 e s.m.i. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

Art. 71 - Incentivi finalizzati all'efficientamento energetico

1. - Valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 72 - Prescrizioni per la protezione del rischio gas radon

1. - Per quanto il territorio del Comune di Tiglieto, a seguito di verifiche tecniche, sia risultato estraneo alla presenza di tale gas inquinante, nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivante, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

Art. 73 - Particolari prescrizioni riguardanti le dotazioni di servizi igienico-sanitari e le modalità di accesso, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al pubblico o di uso pubblico.

1. - Nel rispetto di quanto ulteriormente previsto al successivo art.121, nei locali pubblici, ovvero privati aperti al pubblico di cui appresso:

- a) negozi di qualsiasi genere
- b) pubblici esercizi
- c) attività comunque commerciali
- d) attività artigianali
- e) attività di servizio alle persone
- f) attività culturali, ricreative e sportive
- g) studi medici, studi medici convenzionati e ambulatori convenzionati
- h) sedi di associazioni e complessi terziario-direzionali

è fatto obbligo, in caso di intervento edilizio eccedente la manutenzione ordinaria come pure di cambio di destinazione d'uso anche senza opere, con esclusione dei casi di mero adeguamento e/o dotazione di impianti tecnologici, di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscono l'accessibilità o la visitabilità, ciò compatibilmente con le dimensioni dei locali e delle aperture preesistenti. Fatta salva ogni eventuale normativa statale, regionale e/o di settore, il suddetto obbligo non sussiste nel caso di insediamento di nuove attività, da eseguirsi in assenza di opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria, in luogo di altre aventi il medesimo utilizzo, nonché nel caso di interventi relativi ad usi ammessi, anche se da insediare con opere edilizie, se ed in quanto assimilati alla destinazione residenziale.

2. - Nei casi d'obbligo di cui al comma precedente, la dotazione di servizi igienici dovrà essere adeguata alle prescrizioni per renderli fruibili da persone diversamente abili quando questa sia già obbligatoria per legge o normativa di settore. Dovrà altresì essere garantita possibilità di accesso agli spazi di relazione sia per l'esercizio di attività commerciali, o comunque di vendita e di prestazione del servizio, che per lo svolgimento di attività ricreative e nei complessi terziario-direzionali e culturali. Per spazi di relazione si intendono tutti gli spazi destinati a mostra e vendita nel caso di attività commerciali e artigianali, gli spazi di fruizione del servizio o dell'attività, di riunione, di incontro ed eventualmente di somministrazione.

3. - Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora il previsto superamento di un dislivello avvenga attraverso l'utilizzo di rampe, queste dovranno avere preferibilmente una pendenza non superiore all' 6%, con possibilità di deroga, secondo quanto stabilito dal comma successivo, nei soli casi di dimostrata impossibilità a realizzare rampe di tale pendenza e comunque solo se di lunghezza non superiore a m.2,00. Tale deroga non è consentita nel caso della ristrutturazione di interi edifici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i., fatto salvo quanto statuito dall'articolo 4 della medesima.

4. - Laddove le caratteristiche delle unità immobiliari da doversi adeguare, anche in ragione delle esigenze funzionali di esercizio e/o del livello del piano di loro ubicazione non consentano di rispettare i suddetti parametri dimensionali, fatto salvo comunque ogni dovuto adempimento eventualmente dovuto con riferimento alla vigente legislazione in materia, potrà essere consentita deroga, al fine di assecondare, se del caso, le possibili soluzioni che, in quanto proposte quali alternative, risultassero comunque finalizzate al miglioramento della fruibilità. Laddove la particolarità del caso, quale descritta da dettagliata relazione corredata da opportuna documentazione fotografica, non permettesse di poter conseguire alcun adattamento nei sensi di cui sopra, tale deroga potrà consentire anche l'uso di pedane esterne amovibili, in alluminio o altro materiale, da posizionare al momento dell'utilizzo.

5. - In ogni caso, qualora la deroga riguardi l'assenso all'attuazione, ovvero all'uso, di soluzioni e/o impianti la cui sussistenza potesse non essere direttamente percepita dagli spazi pubblici, ovvero riguardi l'utilizzazione di pedane che non consentano autonomia d'uso, i relativi locali dovranno essere

dotati di cartello informativo, integrato dal simbolo internazionale di accessibilità di cui al DPR n.503/1996, posto all'esterno dell'edificio e visibile dai suddetti spazi che attesti ed illustri la possibilità e le modalità di essere fruiti anche da persone diversamente abili nonché di un pulsante di chiamata per ottenere tempestiva assistenza all'ingresso.

Art. 74 - Dispositivi di ancoraggio sui tetti (cosiddette "linee vita")

1. - Per i dispositivi di ancoraggio sui tetti, ossia le cosiddette "linee vita", atte ad evitare il rischio di cadute dall'alto, deve farsi riferimento alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 5, e s.m.i.

Art. 75 - Sale da gioco

1. - Si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Capo II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 76 - Strade, piste ciclabili e portici pubblici e privati

1. - I criteri e le modalità di realizzazione di strade necessarie all'allacciamento alla viabilità ordinaria di edifici o gruppi di edifici, delle piste ciclabili e dei portici pubblici e privati, sono definite dalla vigente legislazione in materia e dall'eventuale regolamento comunale.

2. - Per la classificazione delle strade valgono le Delibere relative adottate dal Consiglio Comunale. Le strade principali sono quelle indicate nei grafici P.d.F. con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne che non dovranno creare intralcio alla viabilità.

Art. 77 - Parcheggi a raso

1. - Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi, intendendosi per tali le aree nelle quali siano previsti più posti auto privati, devono essere poste almeno a metri 3,00 di distanza dalle finestre del piano terra, salvo diverso accordo con la proprietà interessata, ed essere schermate da diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferico e acustico, e devono essere regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso rispetto al contesto. Nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso dovrà essere privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con utilizzo di materiali valutati nel contesto.

2. - Nella realizzazione di parcheggi a raso su aree direttamente confinanti con edifici ove si aprano finestre, porte finestre e porte si dovrà avere cura di non inibire o intralciare la funzionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi.
3. - In tutte le zone previste dal P.d.F. per ogni nuovo fabbricato deve essere destinato uno spazio, allo scoperto o al coperto, per il ricovero ed il parcheggio degli automezzi, intendendosi detto spazio comprensivo sia della necessità di sosta quanto di accesso e manovra dei veicoli.
4. - Negli edifici di nuova realizzazione a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, e ad uffici, è prescritta ai sensi dell'art.41 sexies della Legge 17/08/1942 n.1150 e s.m.i. la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (S.A. come definita dall'art.67 della L.R. 16/2008 e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare). Per quanto non espressamente specificato si rimanda all'art.19 L.R.16/2008 e alla Legge 122/89.

Art. 78 - Piazze e aree pedonalizzate

1. - I criteri e le modalità tecniche di realizzazione di piazze e aree pedonalizzate sono definite dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del Dlgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m. (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento.

Art. 79 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. - Le vie di nuova formazione devono essere munite di marciapiedi nonché di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. - La realizzazione di marciapiedi e di passaggi pedonali pubblici o di uso pubblico, sia a raso che rialzati, ancorché realizzati su area privata, se effettuati dai proprietari degli immobili che li fronteggiano, devono essere eseguita con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, ovvero dall'Amministrazione competente.
3. - Qualora la percorribilità dei marciapiedi e dei passaggi, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, si palesi o risulti non sicura, il Comune, ovvero l'Amministrazione competente, dispone che gli stessi siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

Art. 80 - Passi carrabili

1. Qualora, per l'accesso dei veicoli alle proprietà private da strade e spazi pubblici, si rendesse necessario l'adattamento dei marciapiedi, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'art.46, comma 2, del Codice della strada. I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi per accedere ai propri locali, ovvero agli immobili di proprietà, con veicoli, devono richiedere l'autorizzazione all'Ente proprietario e provvedere, a loro spese, all'adeguata ripavimentazione del tratto di marciapiede attraversato secondo le prescrizioni fornite caso per caso dall'Ufficio preposto e dall'Amministrazione competente. La creazione di passi carrabili non dovrà in alcun modo rendere difficoltoso il transito pedonale o tortuosa la linea del marciapiede, inoltre griglie e caditoie non dovranno gravare su strada pubblica.

Art. 81- Manufatti per esercizi pubblici da realizzarsi su suolo pubblico (chioschi, dehors, gazebi) e relative servitù pubbliche di passaggio

1. - Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità e il decoro degli spazi pubblici e/o di uso pubblico, anche in concessione ai privati, tutte le occupazioni di natura pubblica, ovvero privata, su suolo pubblico e/o di uso pubblico in concessione (dehors, panchine, vasi cestini e ogni altro elemento di arredo urbano) devono essere sottoposte al parere del competente Ufficio comunale.

Art. 82 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico

1. - La realizzazione di recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico dovrà rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e risultare coerente col contesto architettonico in cui si inserisce. In tal senso, il relativo progetto dovrà ottenere il parere del competente Ufficio comunale.
2. - Le recinzioni potranno avere bauletto in muratura non superiore a metri 1,00 e sovrastante cancellata non superiore a metri 2,00. Saranno comunque vietate le costruzioni di recinzioni a muro cieco. Le recinzioni non potranno occludere le servitù di passo esistenti.
3. - Le recinzioni lungo le strade comunali, vicinali e private dovranno distare minimo metri 3,00 dall'asse stradale e comunque a non meno di metri 1 dal ciglio stradale.
4. - Il terreno tra le recinzioni e il ciglio stradale dovrà comunque essere sistemato a quota livello strada per almeno metri 3,00 dall'asse stradale e uniformato al tipo di pavimentazione stradale.

Quanto sopra vale anche in caso di costruzione di muri a valle o a monte della strada

Art. 83 - Numeri civici e numeri interni agli edifici

1. - Qualora nell'ambito degli interventi edilizi sia prevista l'apertura di nuovi ingressi da spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero nel caso di costituzione di nuovi interni, l'intestatario del titolo edilizio, nella circostanza della comunicazione di fine lavori e comunque prima di procedere alla presentazione dell'eventuale denuncia o variazione catastale e prima della richiesta di agibilità, se prevista per legge, deve richiedere l'assegnazione dei numeri civici e/o numeri interni secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento toponomastico.
2. - L'obbligo della comunicazione riguarda anche il caso di interventi che comportino la soppressione di numeri civici su aree di viabilità. In caso di demolizioni senza ricostruzione o comunque di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano annullati.
In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, deve farsi riferimento al vigente Regolamento toponomastico.
3. - L'apposizione e la concentrazione dei numeri civici è a carico del Comune. I proprietari degli edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile fatta eccezione nel caso in cui la rimozione delle tabelle stesse sia conseguente di lavori fatti sui propri edifici. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze. Per le segnalazioni stradali regolamentari e l'illuminazione pubblica la relativa servitù è imposta caso per caso sul terreno di proprietà privata trattandosi di intervento di pubblica utilità.
4. - Il Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltà di applicare sul terreno di proprietà privata e in prossimità delle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le vie pubbliche le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi municipali tra cui :
 - a) le piastrine di idranti e simili;
 - b) le mensole, i ganci, i tubi e quanto altro occorre per la distribuzione pubblica dell'acqua potabile e dell'illuminazione pubblica;
 - c) le tabelle e le mensole e quanto altro occorre per il servizio della pubblica affissione;
 - d) i segnali relativi alla circolazione stradale;
 - e) i cestini raccogli carta.

Gli indicatori e gli apparecchi di cui ai primi due punti devono essere mantenuti costantemente visibili nella condizione e nel luogo in cui sono.

Art. 84 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. - Le modalità per la progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n.6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e nella legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m. (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. - La progettazione dello spazio pubblico urbano dovrà prevedere uno studio illuminotecnico per garantire il giusto illuminamento dell'area nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n.22/2007 e s.m..
3. - Le aree pubbliche dovranno prevedere la dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia elettrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità.

Capo III

Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo 85 - verde urbano e orti urbani

1. - Il verde pubblico urbano è curato dal Comune/Enti/Aziende preposte per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro e sicurezza.
2. - Il verde privato urbano è curato dai rispettivi proprietari per assicurarne la conservazione in condizioni di decoro e sicurezza.
3. - Il Comune può mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini per consentirne l'utilizzo, a soggetti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività agricole per autoconsumo. In tale caso con deliberazione della Giunta comunale sono stabiliti i requisiti per l'accesso e le modalità di fruizione.
4. - Ulteriori disposizioni in materia sono inserite nel presente Regolamento mediante aggiornamenti e modifiche successive.

Art. 86 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. - I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici di interesse storico e documentale sono curati dal Comune/Enti/Aziende preposte per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.

Art. 87 - Sentieri e percorsi in territorio rurale

1. - I sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio comunale non possono essere chiusi con recinzioni o sbarramenti e sono mantenuti in condizioni di percorribilità pedonale.

Art. 88 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. - La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.
2. - Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.

Capo IV

Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 89 - Approvvigionamento idrico

1. - È fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. - Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. - I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
4. - Lo scarico delle acque nere, laddove assente rete fognaria pubblica, dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla Legge n. 319 del 10/05/76 e s.m.i. e dalla L.R. n. 43 del 16/08/1995 e s.m.i. ottenendo la prescritta autorizzazione previa specifica richiesta da presentare al Comune.

Art. 90 - Acque reflue

1. - Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o laddove non sia esistente scaricate nel rispetto del Dlgs. n.152/2006 e s.m. e i. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgono attività.
2. - Le acque derivanti dai w.c. non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Gli

scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei w.c., mentre non è consentito il contrario.

3. - Lo scarico delle acque nere, laddove assente la rete fognaria pubblica, dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla Legge n. 319 del 10/05/76 e s.m.i. e dalla L.R. n. 43 del 16/08/1995 e s.m.i. ottenendo la prescritta autorizzazione previa specifica richiesta da presentare al Comune.

Art. 91 - Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

1. - Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, dovranno essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

2. - I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di immobili vincolati dalla Parte Seconda del Dlgs. n.42/2004 e s.m e i.

Art. 92 - Distribuzione dell'energia elettrica e del gas

1. - La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell'energia elettrica e del gas da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

2. - In tutto il territorio comunale, anche se non espressamente indicato nella cartografia del Piano, sarà possibile costruire cabine di trasformazione elettrica distributori di benzina gas e energia elettrica e manufatti adibiti a servizi tecnologici di interesse pubblico senza necessità di asservimento. I manufatti comunque dovranno distare non meno di mt. 5,00 dal confine e mt. 10, 00 dalle costruzioni mentre, rispetto alla distanza dalle strade si rimanda alle vigenti norme di zonizzazione per ciascun comparto edilizio.

Art. 93 - serbatoi gpl

1. - I serbatoi GPL dovranno essere realizzati totalmente interrati, nel rispetto delle condizioni d'installazione e delle distanze di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.

Art. 94 - Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

1. - Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del DPR n.380/2001 e s.m.i., nei casi e con le modalità da esso previsti, il progetto di nuove costruzioni dovrà prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. - La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Art. 96 - Impianti per telecomunicazioni

1. - La regolamentazione degli impianti per telecomunicazioni è definita dal Comune ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Art. 97 - Infrastrutturazione digitale

1. - Gli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia, in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art.135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del DPR n.380/2001 e s.m.

Art. 98 - Armadi per apparecchiature tecniche e similari (telefonia, elettricità, metano, semafori, ecc.)

1. - La realizzazione delle apparecchiature è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Art. 99 - Apparecchi di informazione telematica

1. - La realizzazione delle apparecchiature è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Capo V

Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 100 - Cogenza degli indirizzi progettuali

1. - Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo V costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti.

Art. 101 - obblighi riguardanti il mantenimento del decoro, dell'igiene e della sicurezza degli edifici e pubblica

1. - I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale e dunque di agibilità, assicurando tutti i necessari interventi a ciò necessari, in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. - I fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, sia con riguardo agli intonaci e alle relative tinteggiature, sia agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate.

3. - I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di rimuovere tutti gli impianti, le insegne e le tende e tutte le altre attrezzature e sovrastrutture posizionate sui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali, che risultino in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con

esclusione delle vetrine e delle insegne degli esercizi commerciali di carattere storico.

4. - Qualora un edificio o parti di esso o comunque qualunque manufatto edilizio sia oggetto di nidificazione di piccioni, tortore o gabbiani, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla bonifica dei luoghi interessati, nonché di provvedere alla realizzazione di idonei dissuasori sugli elementi del medesimo immobile che potessero consentire il successivo appoggio, ovvero la nidificazione da parte dei suddetti volatili, così da impedire il riproporsi delle situazioni anzidette.

5. - Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di igiene e sicurezza. Il Comune può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni del personale tecnico e sanitario del Comune o dell'ASL, ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari e da prescrivere ai proprietari degli immobili. Può peraltro ordinare loro di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione da esplicitare, sia ipotizzabile un pericolo per la privata e pubblica incolumità delle persone. Qualora fossero comunque verificate gravi carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene, ai proprietari sarà ingiunto di ricondurre e mantenere l'immobile alle sue condizioni ottimali, prescrivendo l'adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche e il decoro dell'edificio, per ciò assegnando un termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato.

6. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici a norma del successivo articolo 129. L'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può imporre l'attuazione degli interventi necessari nei casi di grave nocimento e progressivo degrado dell'ambito urbano. Decorso il termine assegnato, potrà disporre a propria cura l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene con recupero delle spese, sostenute nelle forme di legge. Al fine di cui presente comma, l'Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di rilevamento e monitoraggio degli edifici, fermi restando gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

Art. 102 - normativa tecnico-estetica per la progettazione degli interventi edilizi

1. - Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici permeabili, ovvero impermeabili, concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto di riferimento e alla valorizzazione dello stesso.

2. - La realizzazione o il restauro di dipinti murali e decorazioni artistiche in luoghi o su muri visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di "murales", deve essere autorizzata, ove necessario, nell'ambito del procedimento del titolo edilizio relativo al caso di specie. In tal senso, alla pratica deve essere allegata un'adeguata documentazione fotografica e il progetto deve contenere un bozzetto in scala dell'opera, riportata sul rilievo grafico del manufatto interessato, nonché una descrizione tecnica dell'intervento.

3. - Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di nuovi corpi di fabbrica devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- a) i fori, le aperture, i camini, le sporgenze, le tettoie, devono essere muniti di reti protettive, dissuasori o altri accorgimenti idonei ad evitare lo stanziamento e il rifugio di piccioni o di animali che comunque possano conseguire problemi di igiene e decoro, senza pregiudicare l'eventuale nidificazione di rondini, rondoni, balestrucci e chiroterri.
- b) le superfici vetrate e ogni pannellatura trasparente dovranno risultare poco riflettenti, oppure traslucide o bombate, al fine di evitare collisioni da parte di avifauna.

4. - Qualora i nuovi edifici pubblici risultino da ubicare presso sistemi naturali/vegetazionali (es. corso d'acqua, parchi, boschi) e/o rotte potenziali di migrazione dell'avifauna e siano prevalentemente costituiti/rivestiti, per quanto anche di piccole dimensioni (es. cabine, passaggi coperti), di superfici trasparenti e/o riflettenti, devono essere dotati di idonee marcature o strutture che ne permettano l'individuazione da parte dell'avifauna (es. nervature, brise-soleil, tende). Tali accorgimenti sono au-

spicabili anche nel caso di nuovi edifici privati. Devono inoltre essere adottati in sede di realizzazione di pannelli antirumore, se trasparenti e/o riflettenti, da ubicare ai margini di strade, ferrovie o comunque di infrastrutture per le quali sia previsto l'obbligo della dotazione in relazione al clima acustico conseguente.

5. - Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che integrino la realizzazione di comignoli, di fori di aereazione o di scarico, di aperture necessario al ricambio dell'aria nelle intercapedine, ovvero di ogni altra apertura che si possa prestare ad accogliere uccelli o animali di piccola taglia, dovranno essere adottate, nel rispetto delle altre eventuali normative di settore, grate o reti antintrusione atte ad evitare il loro intrappolamento, anche in funzione di garantire la sicurezza dell'eventuale impianto.

6. - In sede di realizzazione di bacini idrici quali vasche e invasi di raccolta di acque, di canaline di drenaggio e di canali, con sponde ripide, devono essere predisposte idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. Inoltre, i tombini stradali e relativi pozzetti relativi a nuove canalizzazioni devono essere collocati ad una distanza idonea, in modo da permettere il passaggio sicuro ai piccoli anfibi.

7. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, fatta salva ogni eventuale sanzione dovuta dalla normativa vigente, si provvederà ai sensi del successivo articolo 129.

Art. 103 - interventi sulle facciate

1. - Le riprese parziali di coloriture devono essere eseguite con colori uguali a quelli già in essere. Non sono ammesse tinteggiature che, introducendo un diverso colore, pur sempre concordato con il competente Ufficio comunale, non risultino estese almeno all'intera facciata. Allo stesso modo, non sono ammessi eventuali interventi finalizzati alla coibentazione parziale della facciata.

2. - Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od abbandonati di loro proprietà avendo cura di ripristinare lo stato originario.

3. - In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.

4. - Nella circostanza degli interventi che comportino la riqualificazione complessiva delle facciate, come pure nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, si dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d'imbrattamento. Nel caso di interventi su edifici esistenti dovranno essere conservati gli eventuali elementi di pregio architettonico rinvenibili in elementi quali gronde, cornicioni, mostre, modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre, ringhiere, ovvero ogni altro elemento decorativo di pregio. È fatto divieto di rimuovere dipinti murali, decorazioni artistiche, lapidi, stemmi e altri elementi decorativi, esposti o meno alla pubblica vista, in assenza di specifica autorizzazione. L'aspetto e il colore delle facciate devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli elementi qualificanti il paesaggio anche urbano.

5. - Allo scopo di favorire la conservazione di rondini, rondoni e balestrucci, nel rispetto della legge n.503/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale, nel caso di interventi di riqualificazione delle facciate, anche se localizzati e/o parziali, oltre ad intervenire secondo i criteri espressi nei commi precedenti, è fatto divieto di abbattere i relativi nidi che risultino in essere e/o in fase di costruzione. Pertanto, è fatto obbligo di segnalare al Servizio tutela animali l'eventuale presenza degli stessi, nonché di chiroterri, al fine di concordare le più opportune modalità operative di tutela.

6. - Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, che giungano ad interessare almeno

una intera facciata, dovranno essere posizionate sulla copertura le antenne e/o parabole che risultassero in essa installate non conformemente all'articolo 111 del presente regolamento.

7. - Gli interventi che comportino modifiche ai prospetti su fabbricati esistenti dovranno di norma rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle bucatore. In particolare le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.

8. - Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 113, comma 3, nel caso di interventi di integrale rifacimento di facciate, anche se limitato ad una di esse, ovvero di sostituzione delle persiane, o di infissi comunque apribili verso l'esterno, se prospicienti su suolo pubblico o di uso pubblico ad altezza inferiore a metri 1,00, si dovrà provvedere alla dotazione di persiane o di infissi scorrevoli in aderenza alla facciata, le cui guide dovranno essere opportunamente mitigate in relazione alle caratteristiche della facciata. Ciò vale per infissi tipo "porta poggiate" poggiate su base stradale.

9. - Non costituiscono alterazione significativa i delle facciate seguenti interventi, non soggetti a titolo e comunque necessariamente conformi alle normative vigenti, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:

- a) fori di ventilazione da realizzare in facciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l'intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno;
- b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, nicchie per deposito corrispondenza, da realizzare in facciate lisce o all'interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative, abbiano sportello metallico raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate.

10. - I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria in base a criteri estetici e di logica architettonica.

11. - La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:

- a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;
- b) lo spessore non deve superare cm. 18;
- c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

12. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti a norma del successivo articolo 129.

Art. 104 - servitù di pubblico servizio riguardanti le facciate

1. - È facoltà del Comune, per ragioni di pubblico servizio, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far applicare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, o di manufatti di qualsiasi natura, nel modo che giudica più conveniente:

- a) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili;
- b) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale luminose e non luminose;
- c) mensole di sostegno murate sui prospetti a supporto di corpi e/o apparecchi per la pubblica illuminazione, ganci di ancoraggio e occhielli di sostegno di funi e cavi elettrici della pubblica illuminazione e di altri impianti tecnologici di interesse pubblico comprese le linee filoviarie e di trasporto pubblico in generale; cassette di derivazione, fotocellule, telecamere e quant'altro

sia ritenuto necessario dalla Civica Amministrazione ai fini della sicurezza urbana, nonché altre parti tecnologiche di impianti di pubblica utilità quali sostegni per impianti di pubblici servizi;

- d) lapidi e fregi decorativi, cartelli indicatori dei pubblici servizi, orologi ed avvisatori stradali ed ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione e all'arredo degli spazi pubblici.

2. - Nelle nuove costruzioni, per l'attuazione di quanto sopra, il Comune può imporre ai proprietari la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare il miglior esito funzionale ed estetico delle installazioni.

3. - Il Comune è autorizzato a porre in opera sulle facciate degli edifici, ovvero sugli immobili ritenuti idonei, le lapidi in marmo indicanti la toponomastica cittadina dandone preavviso scritto al proprietario, ovvero all'amministratore del condominio, al fine di concordare i tempi e le modalità di intervento. A lavori ultimati, al proprietario ovvero all'amministratore del condomino, verrà consegnata certificazione, quale rilasciata dalla ditta esecutrice, attestante la corretta posa in opera. In caso di rifacimento facciata, i proprietari degli edifici dove sono apposte le lapidi, possono chiedere una valutazione circa lo stato di deterioramento delle stesse da parte dell'ufficio toponomastica che, nell'eventualità e compatibilmente con le disponibilità economiche, ne può fornire una nuova. L'apposizione dovrà essere fatta a cura del proprietario dell'immobile, secondo le direttive fornite dall'ufficio.

Nel caso in cui per negligenza o per causa della proprietà, si provochi la rottura di una lapide, il proprietario dell'edificio, ovvero l'amministratore del condominio dovrà contattare urgentemente l'ufficio toponomastica, che provvederà alla realizzazione della nuova lapide a spese dell'interessato che, sempre a proprie spese, dovrà provvedere alla relativa posa in opera.

4. - I proprietari degli edifici o dei manufatti interessati hanno l'obbligo di non rimuovere le cose oggetto della predetta servitù, di non sottrarle alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso in cui venissero distrutte, danneggiate o rimosse per fatti loro imputabili.

Art. 105 - balconi e sporgenze

1. - I balconi e altri aggetti non possono sporgere all'esterno dei muri perimetrali degli edifici se non superiormente all'altezza di metri 3,00 dal marciapiede, soggetto ad esclusivo traffico pedonale, prospiciente una strada pubblica o uno spazio di uso pubblico e metri 4,20 dal suolo aperto al transito veicolare. Tale altezza si misura a partire dall'intradosso dei balconi o degli aggetti, con riferimento al marciapiede ovvero al suolo pubblico nei casi ove non esista il marciapiede. Nel caso di marciapiedi o strade in pendenza tali altezze devono essere verificate nel punto minimo. Nelle zone di tessuto storico e in quelle sottoposte a tutela paesaggistica le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.

2. - La larghezza di detti balconi e aggetti, misurata dal vivo del muro, in ogni caso non potrà superare la larghezza di metri 1,50.

3. - La realizzazione di balconi, ovvero la modifica di quelli esistenti, potrà ritenersi consentita qualora dal progetto risulti che essa, oltre a rispettare le normative vigenti, non pregiudica l'immagine dei fronti edilizi, anche con riferimento all'eventuale sussistenza e ubicazione di altri balconi e delle loro caratteristiche, a condizione che non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti.

Art. 106 - Allineamenti

1. - La progettazione delle nuove costruzioni, in esse comprendendo anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.

Art. 107 - Progetti colore

1. - Nelle aree in cui sono operanti piani colore sono da osservarsi le relative prescrizioni.

Art. 108 - Coperture degli edifici

1. - Gli edifici di nuova costruzione e quelli che assoggettati a ristrutturazione edilizia che interessi la copertura, dovranno avere un tetto a falde inclinate con pendenza compresa tra il 45% e il 70%.
2. - La copertura dei tetti deve essere eseguita nel rispetto della tipologia dei luoghi; per gli edifici non residenziali (pertinenze, box, ecc.) sono ammesse coperture continue con elementi diversi dalle tegole, purché presentino finitura opaca e cromaticamente simile a quella di una terracotta; colorazioni diverse dovranno essere adeguatamente motivate e comunque sottoposte al parere della Commissione edilizia.
3. - Non è mai consentita la finitura a vista di coperture a terrazza, anche non praticabili, dove esistenti, mediante l'uso di guaine e/o membrane, guaine liquide o trasparenti nonché di lastre ondulate in plastica. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, fatta salva ogni eventuale sanzione dovuta dalla normativa vigente, si provvederà ai sensi del successivo articolo 129.
4. - Nel caso di interventi, anche di manutenzione straordinaria, estesi all'intera copertura dell'edificio, dovrà provvedersi a ricondurre le relative antenne e/o parabole esistenti, ovunque risultino installate nell'intero edificio, al corretto posizionamento previsto dall'articolo 111 del presente regolamento.

Art. 109 - Miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna con riguardo al contenimento energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso

1. - Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della l.r. n. 22/2007.
2. - Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. - Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.
4. - È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. - In ogni caso l'illuminazione deve essere di tipo cut-off.

Art. 110 - Intercapedini e relative griglie di areazione

1. - Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del Comune e al pagamento delle relative imposte.
2. - Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
3. - I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e quelli ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali all'asse del marciapiede.
4. - I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi

in dipendenza del collocamento delle intercapedini, grigli o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l'onere ai proprietari.

5. - Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombrare da qualsiasi materiale a circa e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.

6. - Le intercapedini devono essere dimensionalmente comprese tra metri 0,50 e m 1,20; per ogni ulteriore dato dimensionale si rimanda al precedente art.57.

Art. 111 - installazione di antenne e parabole a servizio degli edifici e delle singole unità immobiliari

1. - In caso di interventi di nuova costruzione, ovvero di sostituzione edilizia o di demolizione e ricostruzione di edificio costituito da almeno due unità immobiliari, ossia plurifamiliare, l'impianto per la ricezione di trasmissioni satellitari dovrà essere centralizzato e rispettare le prescrizioni del presente articolo. Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: nel caso in cui, per le caratteristiche tipologiche e di destinazione dell'edificio comunque plurifamiliare, risultasse necessaria l'installazione di più parabole, siano esse centralizzate, ovvero centralizzate e singole, ciò dovrà essere congruamente motivato nell'ambito del progetto edilizio, privilegiando comunque, per ciascuna parabola centralizzata, l'utilizzazione da parte del maggior numero possibile di unità immobiliari.

2. - L'installazione di nuovi apparati per la ricezione delle trasmissioni satellitari è consentita, anche in assenza di interventi di carattere edilizio:

a) nel caso di edificio costituito da più unità immobiliari, in numero non superiore a una per ogni unità immobiliare, del tipo fisso od orientabile, purché l'edificio non sia già predisposto per la centralizzazione degli impianti in questione, dovendosi allora riferire ed avvalere di tale predisposizione;

b) nel caso di edifici costituiti da unica unità immobiliare in numero pari a una sola parabola, del tipo fisso od orientabile.

3. - Le antenne e parabole di nuova installazione, anche per adeguamento e/o sostituzione di quelle esistenti, devono essere posizionate preferibilmente sulla falda di copertura dell'edificio opposta alla pubblica via o allo spazio pubblico prospiciente il suo fronte. È ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibile dalla pubblica via. Il posizionamento sulla falda prospiciente il luogo pubblico è pertanto tollerato subordinatamente ed in relazione alla sussistenza di motivate ragioni tecniche che non consentono di operare altrimenti e dovrà risultare il più possibile defilato dalla visuale offerta dal luogo pubblico. In ogni caso, la distanza dal filo di gronda non potrà mai essere inferiore all'altezza in opera dell'antenna o parabola. In nessun caso potranno essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

4. - Non sono consentite, anche nel caso che si intenda o si debba adeguare e/o sostituire antenne o parabole esistenti, installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura, su essenze arboree, su elementi facenti parte di impianti di protezione da scariche atmosferiche e di protezione antincendio, ovvero su impianti pubblici di qualunque natura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

5. - Indipendentemente dalla loro collocazione, le parabole dovranno:

a) avere dimensioni il più possibili ridotte reperibili in commercio e mai un diametro superiore a cm.120 per impianto collettivo e a cm.100 per impianto singolo;

- b) avere una colorazione conforme a quella del manto della relativa copertura o dell'elemento edilizio su cui dovranno essere installate;
- c) essere prive in ogni caso di logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di richiamarne, e così rimarcarne, la presenza. Gli apparati di corredo (scatole di amplificazione, di distribuzione ecc.) di norma dovranno essere mantenuti all'interno dell'edificio e i cavi di collegamento tra parabole e apparecchi riceventi non dovranno risultare visibili. Nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti, i suddetti cavi, qualora dovessero essere fissati esternamente, dovranno essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto, ovvero posizionati seguendo grondaie e/o cornicioni, così da risultare di fatto e da questi mimetizzati, anche con colorazioni che si accordino con quella di finitura della muratura.

6. - L'installazione di antenne o parabole su immobili sottoposti al vincolo monumentale ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali mentre quella su immobili soggetti al vincolo paesaggistico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica se ed in quanto previsto dal DPR 13 febbraio 2017, n.31.

7. - L'installazione di antenne e parabole nel rispetto del presente articolo non richiede alcun adempimento o titolo edilizio, fatto salvo, se del caso, quanto previsto al precedente comma 6, ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti.

8. - Laddove sussistano motivate ragioni tecniche che non consentano di provvedere secondo le prescrizioni di cui sopra, l'interessato, sia esso singolo proprietario o amministratore, dovrà presentare relativa istanza allo SUE, integrata da apposita attestazione rilasciata dall'installatore, al fine di attuare una diversa soluzione, da concordarsi col competente Ufficio comunale.

9. - La dichiarazione di conformità prevista dal DM n.37/2008 e s.m.i., rilasciata in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, equivarrà a documentazione comprovante la conformità dell'installazione alle prescrizioni del presente articolo, ossia alla non sussistenza della necessità, da parte dell'interessato, di presentare l'istanza di deroga di cui al comma precedente.

10. - In caso di contestazione riguardante la non conformità alle presenti norme di una antenna o di una parabola, qualora l'eventuale evidenza di sue determinate caratteristiche tecniche non consenta diversamente, a dimostrazione della data di sua installazione farà fede la data riportata sulla relativa dichiarazione di conformità, ovvero la data riportata sulla fattura, ovvero quella resa con autocertificazione dal proprietario o possessore dell'immobile interessato dall'installazione.

11. - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. n.42/2004 e s.m.i. nel caso di immobili tutelati dal Codice del paesaggio, se ed in quanto dovute, nonché quelle previste da specifiche normative di settore, l'installazione o sostituzione di antenne e parabole attuata in difformità dalle prescrizioni del presente articolo comporterà la sanzione da determinarsi a norma del successivo articolo 129, oltre alla rimozione dell'antenna o della parabola a cura e spese del cittadino inadempiente.

Art. 112 - Installazione di unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale a servizio degli edifici o delle singole unità immobiliari

1. - L'installazione di unità/apparecchiature funzionali al raffrescamento e/o alla climatizzazione invernale costituisce attività libera e non necessita di alcun titolo edilizio qualora avvenga all'interno del profilo della parte emergente dell'edificio, sia in pianta che in elevazione, dovendosi ritenere compreso in tale profilo anche i balconi e le terrazze con relativa ringhiera/parapetto, con esclusione degli aggetti di gronda e di quelli costituiti da elementi architettonico/ornamentali.

2. - L'installazione a sporgere o pensile al di fuori del suddetto profilo, può essere consentita, avvalendosi della CILA, nel caso in cui, per la relativa soluzione progettuale, sia stato reso parere favorevole da parte dell'Ufficio Arredo Urbano nel contesto architettonico dell'edificio.

3. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel precedente comma 2, oltre a procedere

alla sanzione prevista dall'art.129, dovrà provvedersi all'adeguamento dell'unità esterna secondo le prescrizioni dell'Ufficio arredo urbano.

Art. 113 - serramenti e infissi esterni prospicienti suolo pubblico o di uso e/o passaggio pubblico, ovvero su aree/spazi privati di uso e/o passaggio comune

1. - Nel caso di nuove bucatore atte a realizzare finestre, porte finestre o porte, come anche nel caso di interventi di modifica/adattamento di serramenti esistenti al fine di adeguarli alle eventuali nuove e/o ulteriori funzionalità previste dal progetto edilizio per i relativi locali, devono essere rispettate le caratteristiche architettoniche e cromatiche dell'edificio nel quale si inseriscono.

2. - I serramenti, le persiane, le inferriate e simili non devono ingombrare il suolo pubblico, ovvero di uso e/o passaggio pubblico, né aree/spazi privati di diversa proprietà ovvero di uso e/o passaggio comune, all'intorno degli edifici o dell'unità immobiliare, neppure nel movimento di apertura, anche degli eventuali componenti degli infissi esterni, se non ad altezza superiore a metri 3,00 dal suolo o dalla superficie degli spazi soggetti al solo transito pedonale, ovvero ad uso e/o a passaggio comune, ed a m.5,00 dal suolo aperto al transito veicolare.

3. - Le porte dei locali pubblici o di uso pubblico che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere preferibilmente collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. In tal caso gli spazi coperti dovranno essere adeguatamente illuminati.

4. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, sarà provveduto a norma del successivo articolo 129.

5. - Nei casi di cui al comma 1, come anche nel caso di mera sostituzione dei serramenti costituenti l'involucro edilizio di un edificio o di una singola unità immobiliare, siano essi opachi o trasparenti, dovranno altresì essere rispettate le vigenti disposizioni relative al contenimento energetico.

Art. 114 - insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. - Le insegne commerciali, le mostre, le vetrine, le tende e le targhe devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato ed devono inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate al carattere architettonico dell'edificio e del contesto circostante, devono garantire l'accessibilità ai locali e non ingombrare i percorsi pedonali e carrabili.

2. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 129.

3. - Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti per gli interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico.

Art. 115 - Impianti e cartelloni pubblicitari

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.

Art. 116 - Muri di recinzione, ringhiere e recinzioni

1. - I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli prospettanti su spazi pubblici devono essere adeguatamente inseriti nel contesto ambientale per forme, materiali, dimensioni e colori. A tal fine le soluzioni previste dovranno essere concordate con gli Uffici comunali. In alcuni contesti,

le soluzioni da concordare potrebbero prevedere l'inserimento di essenze vegetali con scopo di mitigare la presenza di recinzioni o inferriate.

2. - I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un'altezza superiore a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale, in particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche.

3. - Le recinzioni non potranno in alcun modo essere costituite da materiali improvvisati, e comunque eterogenei tra loro, così che l'Amministrazione comunale potrà imporre la rimozione e comminare la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

4. - Possono essere consentite deroghe al presente articolo nei casi di ripristino e/o completamento dei muri di recinzione o di bordo di valore storico o per problematiche di assetto idrogeologico.

Art. 117 - beni culturali e edifici storici

1. - I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.

Art. 118 - cimiteri monumentali e storici

1. - I cimiteri monumentali e quelli storici sono soggetti alla normativa di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m. ed alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale.

Capo VI

Elementi costruttivi

Art. 119 - Superamento barriere architettoniche

1. - Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.

2. - Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.

3. - Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

Art. 120 - Serre solari o bioclimatiche

1. - Si definisce serra solare, o bioclimatica, lo spazio ottenuto mediante la chiusura, con struttura completamente trasparente, fatto salvo i componenti della struttura stessa di supporto, di una loggia o di una terrazza, ovvero di un'area prospiciente l'edificio, quando tale spazio chiuso sia finalizzato unicamente ad incamerare la radiazione solare per coadiuvare l'impianto di riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare nella stagione invernale, e sia conforme alle seguenti prescrizioni:

- a) in quanto costituente volume tecnico progettato per rispondere alla specifica finalità del risparmio energetico, non può essere inteso né usato, neppure periodicamente, quale locale in ampliamento dell'unità immobiliare, ossia non può determinare la formazione di un nuovo locale riscaldato o comunque atto a consentire la presenza continuativa di persone o un locale accessorio o un luogo di lavoro, e deve presentare dimensioni tali da non risultare riconducibile ad un locale abitabile o agibile, ossia deve avere una superficie inferiore a mq.9 ed un'altezza non superiore a m.2,35, ovvero, nel caso di copertura inclinata, un'altezza media inferiore a m.2,30;
- b) deve essere integrato nelle facciate dell'edificio esposte nell'angolo compreso tra sud/est e sud/ovest, in adiacenza all'ambiente che si vuole riscaldare;
- c) la sua realizzazione non deve pregiudicare in alcun modo il prescritto rapporto aeroincandescente e la funzionalità del locale ad esso retrostante. In tal senso il progetto dovrà essere integrato da specifico parere della competente ASL;
- d) deve essere apribile e dotato di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
- e) dovrà avere caratteristiche architettoniche, tipologiche, estetiche e formali uniformi a quelle dell'intero edificio e la sua presenza dovrà integrarsi armonicamente con l'edificio stesso, facendo comunque salve e non pregiudicando in alcun modo le parti e gli aspetti di pregio storico, artistico o architettonico eventualmente presenti, quali allineamenti, partiture delle facciate, elementi costruttivi e decorativi;
- f) dovrà rispettare le distanze dai confini o dai fabbricati ed essere coperte con superfici vetrate;

2. - Nel progetto deve essere dimostrato il guadagno energetico, ossia la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra (Q_0) e quella dispersa in presenza della serra (Q), dovendo risultare verificato $(Q_0 - Q)/Q_0 \geq 25\%$. Il conseguimento del risparmio energetico minimo richiesto come requisito in base alla formula indicata dovrà essere conseguito con riferimento all'intero alloggio o, se questo è posto su più livelli, alla parte di alloggio posta allo stesso livello della serra. Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349.

3. - La realizzazione delle serre solari è soggetta a SCIA alternativa al PdC.

Art. 121 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. - Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, previo parere favorevole del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 122 - Canali di gronda e pluviali

1. - Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. È consentito immettere residui acquiformi derivanti dai sistemi di condizionamento e dagli impianti termici a condensazione.

2. - I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle apposite condotte

pubbliche a ciò dedicate. L'impossibilità a provvedere in tal senso a causa dell'assenza delle medesime ovvero a causa di oggettivi impedimenti tecnici dovrà essere congruamente descritto e/o motivato nella relazione tecnica relativa al complessivo intervento proposto.

3. - Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di m.2,50 dal piano marciapiede o stradale. Negli altri casi è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno m.2,00. Nel punto di allaccio con la rete pubblica devono essere installati idonei pozzetti di ispezione.

4. - Le opere e le spese necessarie a ripristinare le caratteristiche originarie e la funzionalità della porzione di suolo pubblico comunque interessata dall'intervento, sono a carico esclusivo del titolare dello scarico.

Artr. 123 - Strade, passaggi privati e cortili

1. - La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

2. - È vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

3. - Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile.

Art. 124 - Cavedi, chiostrine e pozzi di luce

1. - Nelle nuove costruzioni adibite ad abitazione non sono consentite cavedi, chiostrine o pozzi di luce.

2. - In casi particolari, nell'ambito di interventi, di ristrutturazione e previo parere della Autorità Sanitaria competente, sono consentiti cavedi, chiostrine o pozzi di luce al solo scopo di illuminare ed aerare esclusivamente bagni, servizi igienici, locali lavanderia ed illuminare con luci fisse scale, ingressi e corridoi, con le seguenti caratteristiche:

- a) la distanza tra le pareti contrapposte, che potranno presentare esclusivamente luci come definite dal Codice civile, non può essere minore di m. 3,00;
- b) devono avere il cielo completamente libero o copertura vetrata trasparente a condizione che questa preveda un'apertura perimetrale priva di infisso pari a quella della chiostrina;
- c) devono essere accessibili per poterne effettuare la pulizia.

Art. 125 - Sistemazione delle aree di pertinenza

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

Art. 126 - piscine private

1. - Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dallo strumento/piano urbanistico comunale, nelle aree pertinenti.

2. - Si definiscono piscine private quella a servizio di non più di quattro unità immobiliari, ovvero di uso condominiale quelle a servizio di un numero di unità immobiliari superiori a quattro.
3. - La realizzazione delle suddette piscine deve rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3.
4. - La realizzazione e l'uso delle piscine di uso condominiale deve rispettare quanto disposto dalla DGR n. 400 del 17 aprile 2007.
5. - Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
6. - Le piscine dovranno esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovranno limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto.
7. - L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica nelle zone soggette al relativo vincolo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.
8. - In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi 5 e 7, ultimo periodo, del presente articolo, fatta salva ogni eventuale sanzione dovuta dalla normativa vigente, si provvederà ad applicare la sanzione di cui al successivo articolo 129.

Art. 127 - Canne fumarie e comignoli

1. - Le canne fumarie, nel caso di nuove costruzioni, di interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, ovvero nel caso di nuovi corpi di fabbrica, laddove in essi siano previste, dovranno essere contenute all'interno del profilo della parte emergente sagoma dell'edificio, ossia non dovranno risultare in rilievo sulle facciate o loro porzioni.
2. - Le canne fumarie devono essere costruite con materiale impermeabile e resistente alle sollecitazioni termiche, opportunamente stuccato nei giunti. Internamente devono presentare superficie liscia, impermeabile, tale da evitare la formazione di depositi e corrosioni e da consentire un adeguato tiraggio ed una facile pulizia.
3. - Le canne fumarie devono essere provviste di bocchette e sportelli per l'ispezione e la pulizia, in corrispondenza dei sottotetti ed in altri punti, ove necessario.
4. - Ogni canna fumaria, singola o collettiva, deve essere isolata dalle altre, prolungata oltre la copertura e terminare con un comignolo solido e opportunamente assicurato, conforme alle norme vigenti in materia di impianti termici ed antincendio, anche in riferimento alle distanze tra le singole canne previste dalle relative norme UNI-CIG.
5. - Negli interventi sull'esistente che, relativamente alla realizzazione o all'adeguamento degli impianti di riscaldamento, prevedano la realizzazione di canne fumarie esterne, dovranno essere privilegiate soluzioni con canne fumarie collettive, ovvero dovrà essere congruamente giustificata l'impossibilità di operare in tal senso.
6. - Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo devono essere protetti con materiale isolante. In ogni caso devono essere evitati i contatti diretti con il vano ascensore.
7. - Le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali impianti devono tenere conto della conformazione architettonica del fabbricato e della eventuale presenza di elementi di pregio, così da non conseguire pregiudizio all'immobile.

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 128 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

1. - La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.
2. - Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi.

Art. 129 - inottemperanze e sanzioni

1. - In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (TUEL), che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed emette diffida e messa in mora fissando il termine per l'adempimento.
2. - Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l'articolo 16, comma 2, della legge n.689/1981, quale sostituito dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n.125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, che istituisce la possibilità, per le violazioni relative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, di stabilire diverso importo, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal già richiamato articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

PARTE TERZA

AREE TERRITORIALI OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE

Art. 130 - Cartografie e zonizzazione.

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni ed eventuale riordino di quelle esistenti, in accordo col quadro dei dissesti individuato nella VBP, il territorio comunale viene diviso in zone.

In particolare le aree ricomprese in frana attiva e quiescente sono asservibili, con i rispettivi indici di fabbricabilità, per nuove edificazioni da localizzarsi al di fuori dalle perimetrazioni delle suddette frane, nell'ambito delle stesse zone omogenee, ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti, nel rispetto del lotto minimo unitario di intervento ove prescritto dalla specifica disciplina di zona, purchè il lotto edificando, non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/2012 e s.m.i.

Art. 131 - Zona A1: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB A1.

L'area territoriale omogenea classificata sub A1 comprende l'area d'ambito del complesso monumentale della Badia di Tiglieto, compreso il percorso d'avvicinamento, si da includere il Ponte Medioevale sul torrente Orba.

In questa zona gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti all'interno dell'area stessa, tramite diretta concessione o autorizzazione ad edificare, dovranno essere limitati a quelli come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001.

Art. 132 Zona A2. Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB A2

Tale zona è costituita dall'area circostante la Badia di Tiglieto.

In tale area gli interventi sono limitati alle lettere a) b) c) dell' art. 3 del DPR 380/2001 e a incrementi volumetrici dell'esistente in misura max del 20% da realizzare nel rispetto della tipologia edilizia storica, nel rispetto delle strutture e dell'uso dei materiali tradizionali. Si intendono fatte salve le strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali dove si applicano i parametri delle relative zone di appartenenza.

Art. 133 - Zona A2 bis: Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB A2 bis e SUB A2 bisq.

Si tratta della zona comprendente una zona di rispetto lungo la strada del Faiallo.
Valgono le norme della Zona E3.1.

Art. 134 - zona B: aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB B, SUB Bs, SUB Bq, SUB Bal, SUB Bav.

La zona B, area territoriale classificata sub B, comprende zone di territorio comunale connotate da insediamenti già formati in quanto totalmente o prevalentemente edificati.

Nelle zone B sono ammesse le destinazioni d'uso seguenti: residenza, attività direzionali, studi professionali, attrezzature ricettive di tipo alberghiero, attrezzature collettive compatibili con la residenza, attività commerciali, laboratori artigiani non inquinanti nè molesti, impianti ed attrezzature di interesse collettivo, anche gestite da privati. Sono ammessi, tutti gli interventi di cui all' art.3, del DPR 380/2001.

Per la ristrutturazione urbanistica, occorre lo Strumento Urbanistico Attuativo.

Art. 134.1- Zona SUB B

Sulle aree libere sono ammessi interventi per realizzare nuove costruzioni a mezzo di PdC semplice o convenzionato, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

If	= mq/mq 0,06
Hmax	= m 7,50
Dc	= m 10,00
Ds	= m 5, 00 e comunque non minore della larghezza della strada;
DI	= m 5,00
Sm	= mq 500
numero massimo dei piani = 2 più eventuale sottotetto	

Negli interventi di demolizione con ricostruzione di edifici a carattere prevalentemente residenziale, è consentita la realizzazione del volume preesistente sino ad un indice di edificabilità fondiaria pari a 0,43 mq/mq con obbligo del rispetto di tutti gli altri summenzionati parametri urbanistici.

Gli insediamenti produttivi presenti in zona "B", potranno aumentare una tantum fino ad un massimo del 20% del volume destinato ad attività produttiva. Per la parte abitativa degli stessi edifici sarà concesso di aumentare una tantum fino ad un massimo del 10%.

L'edificio o la parte di esso per cui è stata utilizzato l'ampliamento in parola dovrà essere vincolato, con apposito atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei modi di legge, all'uso per il quale è stato concesso l'ampliamento stesso.

Per le costruzioni esistenti sarà concesso un ampliamento "una tantum" del volume nella misura del 10%. Per le abitazioni unifamiliari, tale ampliamento potrà essere aumentato sino ad un massimo del 20 %.

Art. 134.2 - Zona SUB Bs

Sono ammessi interventi per realizzare nuove costruzioni a mezzo di PdC ~~e concessione edilizia~~ semplice o convenzionata, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

If	= mq/mq 0,06
Hmax	= m 7,50
Dc	= m 10,00
Ds	= m 5, 00 e comunque non minore della larghezza della strada;
DI	= m 5,00
Sm	= mq 500
numero massimo dei piani = 2 più eventuale sottotetto	
massimo lato del perimetro circoscritto = m 18,00	

Negli interventi di demolizione con ricostruzione di edifici a carattere prevalentemente residenziale, è consentita la realizzazione del volume preesistente sino ad un indice fondiaria pari a 0,43 mq/mq con obbligo del rispetto di tutti gli altri summenzionati parametri urbanistici.

Gli insediamenti produttivi presenti in zona "B", potranno aumentare una tantum fino ad un massimo del 20% del volume destinato ad attività produttiva. Per la parte abitativa degli stessi edifici sarà concesso di aumentare una tantum fino ad un massimo del 10%.

L'edificio o la parte di esso per cui è stata utilizzato l'ampliamento in parola dovrà essere vincolato, con apposito atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei modi di legge, all'uso per il quale è stato

concesso l'ampliamento stesso.

Per le costruzioni esistenti sarà concesso un ampliamento "una tantum" del volume -nella misura del 10%. Per le abitazioni unifamiliari, tale ampliamento potrà essere aumentato sino ad un massimo del 20%.

Nelle aree SUB Bs sono quindi consentite tutte le opere ammesse dal piano per le aree non in frana, compresa la nuova edificazione, fatto salvo l'obbligo di applicare integralmente la normativa geologica in appendice (Articoli 2, 3, 4) , curando in particolar modo il drenaggio superficiale e sotterraneo delle acque e la scelta delle fondazioni che dovranno privilegiare soluzioni di tipo collegato o continuo.

Art. 134.3 - Zona SUB Bq

Nelle aree SUB Bq sono esclusivamente consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui all'art. 134.1-ZONA SUB B:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. dell'art. 3 del DPR 380/2001, senza aumenti di superficie e volume;
- f) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- g) gli interventi di ampliamento conformi allo strumento urbanistico e di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché la realizzazione di strutture pertinenziali, inclusi i box interrati, senza aumento del carico insediativo;
- h) il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, da intendersi come intervento pertinenziale e senza aumento del carico insediativo;
- i) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- j) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- k) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- m) sono ammesse altresì, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici,

fatto salvo l'obbligo di applicare integralmente la normativa geologica di cui alla PARTE IV.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni,

purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i.

Art. 134.4 - Zona SUB Bal

Nelle aree SUB Bal sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le coperture con caratteri tradizionali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) le opere di bonifica, di sistemazione, di ingegneria naturalistica, e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, inclusi gli impianti fognari e i relativi sistemi di depurazione (anche con fitodepurazione), previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.
- i) sono altresì ammesse, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea, ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 134.5 - Zona SUB Bav

Nelle aree SUB Bav si applica rigorosamente la normativa di cui all'art. 9 del P.A.I. e sono pertanto esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- e) le opere di bonifica, di sistemazione, di ingegneria naturalistica e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, inclusi gli impianti fognari e i relativi sistemi di depurazione, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- h) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/2012 e s.m.i..

Art. 135 - Zona C : Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB C.

Assenti: ai sensi dell'art. 77 bis del precedente Regolamento edilizio sono state ridotte a Zone E2.

Art. 136 - Zona D1a Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D1a.

Assenti: ai sensi dell'art. 77 bis del precedente Regolamento edilizio sono state ridotte a Zone E2.

Art. 137 - Zona D1b - Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB D1b.

Trattasi della centrale idroelettrica esistente nella quale sarà consentito effettuare un ampliamento del 20% del volume, per motivi tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

If = mq/mq 0,09

Hmax = m 10,00 maggiore altezza potrà essere concessa per silos o strutture similari

Dc = altezza della costruzione e comunque non minore di m 10,00

DI = altezza della costruzione e comunque non minore di m 5,00

Ds = m 7,00 e comunque non minore della larghezza della strad

Sarà pure consentito l'ampliamento "una tantum", dettato da motivi igienico—sanitari, del volume dell'abitazione del custode nella misura del 20% del medesimo.

Art. 138 - Zona D2 - Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D2, SUB D2a, SUB D2q.

Tale zona comprende le parti del territorio destinate ad aree artigianali.

In essa sono consentite attività direzionali, impianti produttivi non inquinanti artigianali e depositi relativi, locali di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti e di altri affini.

Art. 138.1 - Zona SUB D2

I parametri urbanistici sono i seguenti:

If = mq/mq 0,08

Hmax = m 10,00

Dc = all'altezza della costruzione con minimo di m 5,00

DI = all'altezza della costruzione con minimo di m 5,00

Ds = m 7,00 e comunque non minore della larghezza della strada

In essa è consentito costruire, oltre al volume indicato, le abitazioni per la residenza degli artigiani in maniera tale che il rapporto tra il volume abitativo (in mc) e la superficie destinata per l'attività artigianale (od altra assimilabile) espressa in mq non sia superiore a 1,20.

In tale zona si opera utilizzando una superficie minima di 3.000 mq.

I progetti dovranno darsi carico di considerare i problemi relativi all'inserimento ambientale e se del caso prevedere schermature alberate, siepi, ecc.

Art. 138.2 - Zona SUB D2q

Nelle aree SUB D2q sono esclusivamente consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui all'art. 138.1:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. dell'art. 3 del DPR 380/2001, senza aumenti di superficie e volume;
- f) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- g) gli interventi di ampliamento conformi allo strumento urbanistico e di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché la realizzazione di strutture pertinenziali senza aumento del carico insediativo;
- h) il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, da intendersi come intervento pertinenziale e senza aumento del carico insediativo;
- i) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- j) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- k) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- m) sono altresì ammesse, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici.

fatto salvo l'obbligo di applicare integralmente la normativa geologica di cui alla PARTE IV.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/2012 e s.m.i..

Art. 138.3 - Zona SUB D2al.

Nelle aree SUB 2al sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le coperture con caratteri tradizionali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) le opere di bonifica, di sistemazione, di ingegneria naturalistica e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, inclusi gli impianti fognari e i relativi sistemi di depurazione (anche con fitodepurazione), previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.
- i) Sono altresì ammesse, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/2012 e s.m.i..

Art. 139 - Zona D3 - aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D3 e SUB D3s.

Riguarda l'area relativa al centro commerciale e direzionale.

In tale zona è consentito costruire, previa approvazione comunale di S.U.A. edifici destinati a centri direzionali e commerciali con indice di fabbricabilità territoriale pari a mq/mq 0,14.

Il volume destinato a residenza, sarà in misura non superiore al 20 % del volume destinato ad altre attività.

Le superfici a parcheggio saranno previste in misura di 1 mq/20 mc di volume per le parti abitative ed in misura da concordarsi in sede di richiesta di concessione per la parte destinata all'attività commerciale-direzionale e comunque non inferiore a mq. 40 per ogni 100 mq. Di superficie lorda di pavimento avente destinazione direzionale o commerciale.

Ulteriori prescrizioni di edificabilità sono:

Hmax = m 10,00

Dc = m 10,00

- DI = all'altezza della costruzione e comunque non minore di m 5,00
Ds = m 7,00
N max di piani = 3 + eventuale sottotetto

Le volumetrie con destinazione residenziale sono edificabili solo contestualmente a quelle destinate ad attività direzionali - commerciali.

Lo Strumento Urbanistico Attuativo previsto deve darsi carico in particolare di definire la sistemazione degli spazi verdi e di raccordo, nonché considerare l'inserimento ambientale dell'edificio in relazione alle preesistenze.

Art. 140 - Zona D4b : area omogenea e zona urbanistica classificata SUB D4b.

Zona per attrezzature alberghiere esistenti fuori della zona "B"

Sono ammesse le opere di cui all' art.3, del DPR 380/2001.

Potrà essere consentito un ampliamento una tantum del 20%.

Parametri urbanistici da rispettare in caso ci si avvalga del comma 3:

- Dc = m 10,00
DI = m 5,00
Ds = non inferiore a m 5,00

Art. 141 - Zona E2: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB E2, SUB E2s, SUB E2q, SUB E2al, SUB E2av, SUB E2cr, SUB E2ar e SUB E2ee, SUB E2q-Fq/1A-2, SUB E2s-Fs/1A-2, SUB E2s-Fs/3A-2 e SUB E2s-Fs/5A-3.

La zona comprende le parti di territorio classificate agricole e così individuate nella zonizzazione.

Vi sono ammesse le destinazioni d'uso seguenti:

impianti agricoli e residenza, attività compatibili con la residenza e connesse alla produzione agricola, serre fino a 50 mq. di superficie e altezza media mt. 1,50, attrezzature agro-turistiche per ospitalità e ristoro, attrezzature tecnologiche di servizi di interesse pubblico, impianti artigianali e relativi depositi, locali di esposizione e commercializzazione dei prodotti.

Art. 141.1 - Zona SUB E2, SUB E2s e SUB E2ar.

Sul patrimonio edilizio esistente sono permessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.

Gli Interventi non dovranno alterare la fisionomia tipica di ogni insediamento.

È consentita la costruzione: di impianti produttivi non inquinanti, di edifici da adibire ad attività artigianali e depositi relativi, di locali di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti e di altri affini; delle abitazioni per la residenza degli artigiani medesimi in maniera tale che il rapporto tra il volume abitativo (espresso in mc) e la superficie destinata per l'attività artigianale (od altra assimilabile) espressa in mq. non sia superiore a 1.2 mq.

Per gli interventi relativi alla realizzazione di attività produttive artigianali e relativi depositi di locali di esposizione e commercializzazione dei prodotti si opera nel rispetto dei parametri edilizi di zona relativamente alle distanze e alle altezze, utilizzando però la superficie del lotto minimo di mq.1000 e comunque con superficie coperta non superiore a mq.500 anche nel caso di lotti di estensione superficie a mq 1.665, nonché con tramiti carrabili di accesso ai nuovi fabbricati, che si dipartano dalla viabilità comunale principale con caratteristiche idonee al transito di trasporto, e provinciale, con sviluppo non superiore a 100 mt e con pendenza massima non superiore all'8%.

Le nuove costruzioni devono rispettare i caratteri tipologici e di finiture esterne ricorrenti nel territorio comunale, e i progetti devono darsi carico di considerare gli aspetti connessi all'inserimento ambien-

tale, prevedendo sistemazioni che rispettino i caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.

Per quanto attiene invece ai nuovi interventi edilizi per l'abitazione, essi sono ammessi con l'applicazione dei seguenti *parametri* urbanistici:

$I_f = m q / m q$ 0,009

$H_{max} = m$ 7,50

D_s = Distanza dalle strade:

a) Provinciali m. 20;

b) Comunali e Vicinali m. 10;

D_l = Distanza dai limiti di proprietà e del lotto:

m 10 per gli insediamenti abitativi;

D_c = Distanza fra le costruzioni:

m 15 fra gli insediamenti abitativi e qualsiasi altro tipo di insediamento;

Gli I_f relativi alla zona precedentemente riportati si riferiscono ad insediamenti abitativi: a questi possono venire aggiunti volumi edilizi per il ricovero di scorte vive o non con un ulteriore I_f sino a $m q / m q$ 0,02.

Per strutture tecnologiche potrà essere ammessa, senza che ciò costituisca deroga, una maggiore altezza (vedi p.e. silos, etc.).

Per le costruzioni esistenti sarà reso possibile un solo ampliamento del volume nella misura del 10% dello stesso.

Per le abitazioni unifamiliari, tale ampliamento potrà essere aumentato sino ad un massimo del 20%.

Per le costruzioni non abitative destinate al ricovero di animali ed alla conservazione dei prodotti agricoli è consentito utilizzare un indice di fabbricabilità territoriale di 0.009 $m q / m c$. e un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie del fondo intendendo per tale l'insieme delle particelle contigue. Tali costruzioni devono avere caratteristiche costruttive e parametriche esplicitamente non abitabili. È possibile asservire, per la realizzazione di tali costruzioni, lotti anche non contigui purché entro un raggio di 500 mt. dal punto in cui verranno realizzati gli edifici.

Le aree utilizzate per tali asservimenti potranno essere utilizzate per realizzare altri Interventi con diverse destinazioni previste dal piano.

Nelle aree SUB E2s e SUB E3ar sono consentite tutte le opere ammesse dal piano per le aree non in frana, compresa la nuova edificazione, fatto salvo l'obbligo di applicare integralmente la normativa geologica di cui alla PARTE IV, curando in particolar modo il drenaggio superficiale e sotterraneo delle acque e la scelta delle fondazioni che dovranno privilegiare soluzioni di tipo collegato o continuo.

Art. 141.2 - Zona SUB E2q-Fq/1A-2

È un'area in "osservazione", ora quiescente ma che va quindi allo stato attuale prudenzialmente affrontata come una frana ancora attiva alla cui normativa di riferimento P.A.I. si rimanda. Se di interesse, si suggerisce di porre in opera al più presto punti di monitoraggio che possano nel giro di alcuni anni confermare definitivamente il passaggio di categoria e quindi nell'applicazione della normativa della frana quiescente omologa sopraccitata.

Sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Art. 141.3 - Zona SUB E2s-Fs/1A-2

Sono consentite tutte le opere ammesse dal piano per le aree non in frana, compresa la nuova edificazione, ad esclusione dell'edilizia residenziale, fatto salvo l'obbligo di applicare integralmente la normativa geologica di cui alla PARTE IV, curando in particolar modo il drenaggio superficiale e sotterraneo delle acque e la scelta delle fondazioni che dovranno privilegiare soluzioni di tipo collegato o continuo.

Art. 141.4 - Zona SUB E2q

Nelle aree SUB E2q sono esclusivamente consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui all'art. 141.1.1-:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. dell'art. 3 del DPR 380/2001, senza aumenti di superficie e volume;
- f) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- g) gli interventi di ampliamento conformi allo strumento urbanistico e di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché la realizzazione di strutture pertinenziali, box interrati inclusi, senza aumento del carico insediativo;
- h) il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, da intendersi come intervento pertinenziale e senza aumento del carico insediativo;
- i) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- j) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- k) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- m) sono ammesse altresì, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 141.5 - Zona SUB E2al, SUB E2s-Fs/3A-2, SUB E2s-Fs/5A-3

In tali zone sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le coperture con caratteri tradizionali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, inclusi gli impianti fognari e i relativi sistemi di depurazione (anche con fitodepurazione), previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.
- i) sono ammesse altresì, in considerazione delle particolari condizioni climatiche del territorio comunale, strutture con caratteristiche di grande leggerezza e deformabilità volte alla protezione di attrezzature e materiali quali tettoie aperte e simili o strutture prefabbricate a ridotto carico sul terreno, adiacenti o a breve distanza degli edifici.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 141.6 - Zona SUB E2av e SUB E2cr e Zona SUB E2ee.

Si applica rigorosamente la normativa di cui all'art. 9 del P.A.I. e sono pertanto esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interes-

- se culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, inclusi gli impianti fognari e i relativi sistemi di depurazione, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
 - h) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 142 - Zona E3: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB E3, SUB E3s, SUB E3q, SUB E3al, SUB E3cr e SUB E3ee.

L'area comprende le parti di territorio classificate boschive e così individuate nella zonizzazione.

Art. 142.1 - Zona SUB E3 e SUB E3s

Gli Interventi edilizi nuovi compresi nelle zone E3 sono consentiti con l'applicazione dei seguenti parametri urbanistici:

If = mq/mq 0,003

Hmax = m 7,50

Ds = Distanza dalle strade:

a) Provinciali m. 20;

b) Comunali e Vicinali m. 10;

DI = Distanza dai limiti di proprietà e del lotto: m 10 per gli insediamenti abitativi;

Dc = Distanza fra le costruzioni: m 15 fra gli insediamenti abitativi e qualsiasi altro tipo di insediamento;

Per le costruzioni non abitative destinate al ricovero di animali ed alla conservazione dei prodotti agricoli è consentito utilizzare un indice di fabbricabilità territoriale di 0,009 mq/mq ed un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie del fondo intendendo per tale, l'insieme delle particelle catastali contigue.

Tali costruzioni devono avere caratteristiche costruttive e parametriche esplicitamente non abitabili. È possibile asservire, per la realizzazione di tali costruzioni, lotti anche non contigui purché entro un raggio di 500 mt, dal punto in cui verranno realizzati gli edifici. Le aree utilizzate per tali asservimenti potranno essere utilizzate per altri interventi con diverse destinazioni previste dal piano. Per le costruzioni esistenti, qualora si rendessero necessari lavori di adeguamento igienico-sanitario, carà reso possibile un solo ampliamento del volume dell'edificio nella misura del 10% dello stesso. Per le abitazioni unifamiliari, tale adeguamento potrà essere aumentato sino ad un massimo del 20%..

Art. 142.2 - Zona SUB E3q, SUB E3al, SUB E3cr e SUB E3ee.

Non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Si applica rigorosamente la normativa di cui all'art. 9 del P.A.I..

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone

esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 143 - Zone con destinazione C/E2, D1a/E2, D4a/ E2

Zone di tipo "C" e "D" stralciate e diventate zone E2 a seguito dell'entrata in vigore del P.T.C.P

Art. 144 - Zona E3.1: Zona territoriale omogenea agricola classificata SUB E3.1, SUB E3.1s, SUB E3.1q , SUB E3.1cr, SUB E3.1q- Fq/6A-1 e SUB E3.1q-Fq/6A-3.

Si applica la normativa di cui ai sub articoli successivi.

Art. 144.1 – Zona SUB E3.1 e SUB E3.1s, SUB E3.1q-FQ/6A-1 e SUB E3.1q-Fq/6A-3.

In tale zona sono consentiti interventi edilizi unicamente per favorire un più razionale sfruttamento delle risorse produttive ad esclusione della costruzione di nuovi edifici residenziali.

Sono pertanto ammessi incrementi delle volumetrie esistenti fino a un massimo del 20% ed è consentita, utilizzando un indice di fabbricabilità di 0,003 mq/mq, la realizzazione di volumi non abitabili di servizio e connessi allo sfruttamento delle risorse agricole e boschive dei fondi, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Hmax = m 7,50

Ds = Distanza dalle strade:

- a) Provinciali m. 20;
- b) Comunali e Vicinali m. 10;

DI = Distanza dai limiti di proprietà e del lotto:

m 10 per gli insediamenti abitativi;

Dc = Distanza fra le costruzioni:

m 15 fra gli insediamenti abitativi e qualsiasi altro tipo di insediamento.

Art. 144 .2 - Zona SUB E3.1q, Zona SUB E3.1a SUB E3.1cr, SUB E3.1ee, SUB E3.1q-Fq/6A-2, SUB E3.1q-Fq/5A-3, SUB E3.1s-Fs/5A-3

Non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Si applica rigorosamente la normativa di cui all'art. 9 del P.A.I.

Per tali aree si prevede la possibilità di trasferimento della loro potenzialità edificatoria in altre zone esterne alle aree di dissesto, mediante asservimento dei corrispondenti terreni, purché il lotto di edificazione presenti entrambi i seguenti requisiti:

- a) rientri nello stesso tipo di zona omogenea ma senza limiti di distanza dai lotti asserviti;
- b) non ricada in nessuna delle casistiche di cui all'allegato A), L.R. 32/ 2012 e s.m.i..

Art. 145 - Distanze da rispettare per la costruzione delle concimaie.

Le distanze da rispettare per la costruzione delle concimaie, fatte salve le norme in materia del Testo Unico delle Leggi sanitarie, sono:

Ds = Distanza dalle strade:

- a) Provinciali m 20;
- b) Comunali e vicinali m 15

DI = Distanza dai limiti di proprietà m15;

Dc = Distanza dalle costruzioni: dagli insediamenti abitativi, da depositi e condutture d'acqua potabi-

le m 30.

Art. 146- Zone PU: aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB PU.

Trattasi di due zone ubicate rispettivamente in località Casavecchia ("sotto il Bricco") e Borgo Bianchina destinate a comprendere attrezzature pubbliche o di uso collettivo.

Trattasi di aree sottoposte a vincolo a contenuto espropriativo ormai decaduto e pertanto si ritiene di modificarne la destinazione in zona E2 e E2s considerato che: gli standard urbanistici in dette zone sono inferiori rispetto alla precedente; in località Casavecchia il comune ha realizzato attrezzature per l'uso pubblico in area di proprietà, così come risulta dalla variante approvata con atto n. 4649 del 05/08/2004; in località Acquabuona il comune ha identificato nella località S. Gottardo l'area a verde attrezzato; con atto del 16 giugno 2008 rep. 768 a rogito del segretario comunale il comune ha acquistato in località Cascinazza terreno di complessivi ettari con entrostanti fabbricati utili da destinare a verde pubblico

Art. 147 - Zone G Aree per servizi tecnologici a livello comunale.

L'unica Zona G rimasta sul territorio comunale è la Zona G1c – zona individuata per gli impianti di depurazione della pubblica fognatura mediante fitodepurazione in località Badia, a seguito dell'eliminazione delle zone G1a e G1b.

Art. 148 - Zone destinate a servizi (standards urbanistici).

L'individuazione delle zone destinate a servizi di uso pubblico ed interesse generale è riportata negli elaborati grafici del piano sotto i Sub I, Is, AIC, AICs, SPA, P e Ps.

Art. 149 - Zone per l'istruzione - ZONE I e Is

Gli interventi edilizi sono disciplinati dalle seguenti norme e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici (salvo deroga), essendo già state verificate le quantità previste dalla legge:

$$I_t = m q/mq 0,86$$

$$H_{max} = m 7,50$$

$$D_c = m 12,00$$

$$D_I = m 6,00$$

$$D_s = m 6,00$$

Art. 150 - Aree di interesse comune - AIC e AICs

Sono aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, ecc.)

Nella zona AIC in Loc. Casavecchia è ammessa la realizzazione dell'intervento di ampliamento dell'edificio comunale con sistemazione a parcheggi pubblici della antistante Piazza Martiri per la Libertà, con parametri edilizi, tipologici del progetto approvato nella seduta deliberante della Conferenza dei Servizi in data 30/01/2008. (Variante approvata con provvedimento dirigenziale Atto 462 della Provincia di Genova del 29/01/2008 in vigore al 21/02/2008)

Fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 3 della Legge 21.12.1955 N. 1357, si applicano i seguenti indici:

$$I_t = m q/mq 0,57$$

$$H_{max} = m 10,50$$

$$D_c = m 10,00$$

$$D_I = m 5,00$$

$$D_s = m 5,00$$

Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico il Sindaco può concedere deroghe alle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale relative ai seguenti parametri:

- altezza massima degli edifici
- distanza minima tra i fabbricati
- distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali

Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla-osta al competente organo regionale, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 21/1/1955 n. 1357 e dell'art. 41 della L.U. n. 1150/1942 e s.m.i.

Art. 151 - Aree per verde pubblico e sport

Sono individuate nel piano per le attrezzature sportive e di verde pubblico: comprendono ogni area o sede o pertinenza destinata alla funzione del verde, dell'attività-ricreativa, di svago e tempo libero, allo sport sia all'aperto che al coperto; comprendono altresì le loro attrezzature ausiliarie, nonché la zona destinata a parcheggi pubblici.

Sono da considerare attrezzature ausiliarie ammissibili negli spazi pubblici a verde e per lo sport: gli spogliatoi, con i relativi impianti igienici, l'infermeria, i depositi funzionali e le sedi di clubs sportivi, i locali di tipo ricettivo e ricreativo, per bar e ristorazione, club house, amministrazione; abitazioni indotte per eventuali esigenze di guardianaggio, limitatamente alla s.u. max di 120 mq, le sedi per i servizi tecnologici connessi purché compatibili con i caratteri ecologici ambientali e paesaggistici qualificanti la zona verde.

Un'apposita regolamentazione dovrà normare i rapporti degli utenti nei confronti delle zone attrezzate fruibili dal pubblico al fine di garantire il mantenimento dell'ordine sotto il profilo tecnico, ecologico ed ambientale.

Aumenti di volumetria anche eccedenti gli indici massimi consentiti sono sempre ammessi per adeguare le attrezzature ausiliarie a nuove normative che possano modificare gli standards imposti dalla normativa vigente.

Gli interventi ammessi sono di competenza comunale e comprendono le volumetrie destinate agli usi di cui sopra; comprendono altresì in quota parte anche le aree destinate a parcheggi pubblici a servizio degli impianti, che potranno essere a raso o in struttura.

Viene mantenuta la possibilità di ricostruire la volumetria esistente destinata a ricovero degli automezzi comunali all'interno della zona omogenea, consentendo la realizzazione in area marginale di un apposito fabbricato seminterrato, la cui copertura verrà utilizzata a parcheggio pubblico. Considerata la mancanza di un presidio medico interno all'area, i rimessaggi delle ambulanze potranno essere ubicati all'interno dello stesso edificio in spazi appositamente individuati.

Fermo restando la possibilità di deroga prevista dall'art. 3 della Legge 21.12.1955 N. 1357, si applicano i seguenti indici:

- If = mq/mq 0,11
- Hmax = m 10,00
- Dc = m 10,00
- DI = m 5,00
- Ds = m 5,00 e comunque non minore della larghezza della strada

art. 152 - Aree per parcheggi pubblici

Esse sono individuate nella cartografia con l'esclusione di quelle a servizio degli impianti sportivi, inseriti in Art. 151.

I lavori di sistemazione (ove necessario) di dette aree sono di competenza comunale.

Art. 153 - Zona di rispetto cimiteriale

La zona di rispetto cimiteriale è compresa entro una circonferenza il cui raggio è di m 200 dal centro il cimitero comunale.

La zona è soggetta a vincolo cimiteriale ed è inedificabile ad esclusione che per l'ampliamento del cimitero stesso.

Nell'area di rispetto è consentita l'installazione di chioschi per la vendita di fiori e oggetti di culto. Tali concessioni saranno a titolo precario.

Art. 154 - Zona soggetta al vincolo della l.r. 12/9/77 N. 40 – Zone appartenenti al Parco Beigua- SIC (Siti di Importanza comunitaria) – ZPS (Zone a protezione speciale)

Sulla cartografia del PdF – Tav. 1 e Tav. 2 (progetto)- sono state indicate le delimitazioni della zonizzazione del Parco del Beigua, dei SIC e delle ZPS.

Il territorio così come sopra perimetrato è sottoposto alle specifiche normative sovracomunali.

PARTE QUARTA

NORMATIVA GEOLOGICA

Art. 155 - Ambito di applicazione della normativa.

Le presenti norme, a corredo del Piano di Fabbricazione del comune di Tiglieto, si riferiscono a tutto il territorio comunale.

Sotto il profilo geologico, indicano le opere ammissibili e gli accertamenti e le verifiche necessarie per gli interventi alle diverse scale, preliminare, definitiva ed esecutiva, qualora l'area di intervento sia interessata da frane stabilizzate, quiescenti, o attive (distinte in lente e potenzialmente veloci) individuate di concerto con la regione Liguria con apposito studio geologico finalizzato alla modifica del P.A.I. (piano stralcio per l'assetto idrogeologico) in relazione alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale del comune di Tiglieto (Ge). Tali zone sono individuate nell'allegata cartografia.

Il Piano di Fabbricazione vigente prevede in queste aree di frana sia Zone "B", già urbanizzate, sia zone E, agricole:

È evidente che la presente normativa geologica debba prevedere norme differenziate a seconda degli interventi nel rispetto della stabilità dell'area.

Tenuto conto delle caratteristiche geologiche del territorio, il rispetto della presente normativa geologica è vincolante, e le indagini per gli interventi dovranno sempre estendersi ad un congruo contesto attorno al sedime interessato.

Ancorché i suggerimenti metodologici abbiano un valore indicativo, poiché è fatta salva l'autonomia e la responsabilità del Professionista negli accertamenti che riterrà opportuno eseguire, questi ultimi debbono essere finalizzati all'obiettivo da raggiungere ed adeguatamente documentati in modo da non dare adito a dubbi sull'accettabilità dell'intervento.

Art. 156 - Contenuti minimi della relazione geologico-geotecnica.

Gli interventi, esclusi quelli "irrilevanti" e "minimi" di cui ai punti successivi, dovranno essere accompagnati sempre da una relazione geologico-geotecnica.

La relazione geologica e la caratterizzazione dei terreni con i relativi allegati dovranno essere firmate da un geologo regolarmente iscritto all'Ordine professionale, che si assumerà la responsabilità delle indagini fatte salve le competenze anche di altre professioni nel campo della geotecnica.

Per interventi "irrilevanti" e "minimi" sotto l'aspetto geologico-geotecnico ed idrogeologico è prevista una semplificazione nelle procedure, sotto la responsabilità del Progettista e del consulente geologo. Tutti gli altri interventi dovranno essere corredati da una relazione geologico-geotecnica completa per assicurare un corretto approccio delle richieste per opere che comportino modificazioni che potrebbero compromettere l'assetto idrogeologico, come prescritto dalla normativa in materia. Tale relazione dovrà affrontare le problematiche sollevate dagli articoli seguenti, tenuto conto anche delle indicazioni per le zone sismiche contenute nel citato DM.

Qualora il progetto esecutivo sia preceduto da studio di fattibilità e/o da progetto preliminare le indagini geotecniche potranno essere meno impegnative che per il progetto definitivo ed esecutivo: in tal caso dovranno essere date, in modo esplicito e vincolante, le prescrizioni per eventuali approfondimenti di indagine geologica, se ritenuti necessari; i risultati di dette indagini dovranno essere trasmessi alla Civica Amministrazione prima dell'inizio lavori, sempre che confermino le previsioni del progetto approvato, ed andranno a fare parte integrante degli atti relativi; in caso di difformità, il progetto dovrà essere adeguato e trasmesso alla Civica Amministrazione per i provvedimenti del caso.

Art. 156.1 - Interventi "irrilevanti" sotto l'aspetto geologico.

Il grado di approfondimento delle indagini sarà proporzionato all'incidenza dell'intervento sul territorio e alla "sensibilità" dei terreni interessati.

Sono considerati "irrilevanti" sotto l'aspetto geologico-tecnico interventi quali: la manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazioni dei carichi sul terreno, il recupero sottotetti e frazionamenti, la viabilità pedonale senza movimenti di terra significativi, la realizzazione di cordoli, aiuole e recinzioni, la costruzione di pozzetti e condotte interrati di allaccio alle reti primarie di acquedotti e fognature, le movimentazioni di terra non superiori ai 50 cm di spessore e non superiore a 30 metri cubi, il ripristino di muri di "fasce" che non contengano manufatti accatastati, compresa la ricostruzione di tratti franati per obsolescenza di lunghezza inferiore a 5 metri e di altezza non superiore a 2 metri, o altri similari.

Per questi interventi potrà essere sufficiente una relazione del Progettista che documenti la non incidenza sotto l'aspetto geologico.

Art. 156.2 - Interventi "minimi".

Per gli interventi "minimi", quali serbatoi interrati di volume inferiore a 3 mc, interventi di manutenzione di scarpate esistenti sino a 3 metri di altezza e pendenze non superiori a 30°, opere edilizie di ristrutturazione per le quali non sia previsto un significativo incremento del carico sul terreno, sarà possibile produrre una relazione tecnica di conformità e/o fattibilità, a firma di tecnico abilitato, che dichiari sotto la sua responsabilità la non interferenza con le problematiche geologiche del sito e fornisca, se del caso, gli opportuni suggerimenti per l'inserimento del manufatto nel contesto geologico.

Art. 156.3 - Interventi "rilevanti".

Tutti gli altri i progetti, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia, dovranno essere corredati da uno studio geologico-geotecnico che dovrà estendersi non solo al sedime interessato ma anche ad un'area intorno al medesimo che comprenda qualsiasi zona che possa avere influenza sulla sicurezza e stabilità dell'intervento o che possa essere potenzialmente messa in pericolo dall'intervento stesso.

L'indagine geologica e geotecnica sarà approfondita in modo diverso in relazione all'importanza dell'intervento ma dovrà essere sempre tale da garantire la tutela della stabilità e della sicurezza dei siti e dovrà essere esposta in una relazione sintetica ma esauriente, corredata da cartografia adeguata, che illustri quanto emerge sui seguenti punti:

caratteristiche geolitologiche del sito e dell'intorno significativo;

condizioni di stabilità generale della zona di intervento e di quelle che possono interessarla direttamente od indirettamente;

eventuali opere di bonifica esistenti o proposte, dettagliatamente descritte;

caratteristiche idrogeologiche dell'area, profondità della falda se esistente e rilevante agli effetti statici ed indicazioni per la protezione idrogeologica;

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e cautele da adottare nella realizzazione di fon-

dazioni, sbancamenti e rilevati ed opere di contenimento;

valutazione del comportamento del terreno in caso di sisma in funzione delle indicazioni della normativa vigente al momento della presentazione del progetto e della conseguente accelerazione prevedibile.

dichiarazione di idoneità del sito a ricevere gli interventi previsti, sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico.

Art. 157 - Dichiarazione di conformità.

A fine lavori dovrà essere redatta, sempre a firma del geologo incaricato, una dichiarazione di conformità geologica dei lavori eseguiti.

Art. 158 - Prescrizioni particolari.

Art. 158.1 - Piano di sistemazione idrogeologica.

Il progetto di ogni opera dovrà tenere conto della relazione geologico-geotecnica e dovrà prevedere un piano di sistemazione idrogeologica del sedime del fabbricato e delle zone limitrofe suscettibili di influire sulla sua sicurezza, sotto il profilo della stabilità del versante, dell'erosione, del ruscellamento o che possano provocarne l'allagamento.

Per quest'area dovranno essere previste tutte le opere di presidio necessario a prevenire forme di erosione, allagamenti, saturazione del terreno e a garantire la stabilità dei versanti.

Le opere di contenimento, sbancamento e drenaggio delle acque superficiali e sotterranee dovranno essere localizzate e dettagliatamente descritte, anche con elaborati grafici.

Le opere di sistemazione dell'area di cui ai punti precedenti devono essere intese come opere di preparazione dell'area e come tali devono essere ultimate prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di edificazione vero e proprio, comprese le fondazioni del fabbricato.

La prosecuzione dei lavori è subordinata alla verifica dell'ottemperanza alla presente norma e dovrà essere documentata adeguatamente e certificata da tecnico competente in materia.

Art. 158.2 - Opere di contenimento.

I muri di contenimento dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, privilegiando soluzioni costruttive che si adattino, per quanto possibile, alla morfologia dei luoghi.

I muri saranno sempre previsti di tipo drenante e comunque, se in calcestruzzo, muniti non solo di fognoli o barbacani ma anche di adeguato vespaio drenante.

Il ciglio di un muro non dovrà mai distare meno della sua altezza dall'esterno della fondazione di un muro sovrastante, e viceversa.

Sono sempre ammesse scarpate in terra, purché con un angolo tale da garantire la sicurezza in funzione dei dati geotecnici rilevati o, per gli interventi minimi, valutati sulla scorta di documentata esperienza locale. Le scarpate saranno comunque adeguatamente inerbite e/o piantumate per limitare i fenomeni erosivi e di "creep".

Il bilancio sterri-riporti, misurato nell'area di intervento, dovrà essere, per quanto possibile in pareggio, per evitare di modificare i carichi complessivi sul versante.

Art. 158.3 - Opere sui corsi d'acqua.

Per eventuali lavori nell'ambito dei corsi d'acqua, ancorché nel settore in esame siano minimi, debbono privilegiarsi le opere di ingegneria naturalistica per le difese spondali ma, in funzione della velocità

dell'acqua, possono essere ammesse opere diverse, quali scogliere e gabbionate e, se indispensabili, anche opere in muratura, sempre su parere della C.A. e delle Autorità competenti in materia, tenendo come fine ultimo non solo alla sicurezza ma ad un recupero ambientale dell'area di intervento.

La modificazione dello stato di un corso d'acqua può essere autorizzato, fatti salvi i pareri di carattere idraulico da parte degli Enti competenti, solo a fini di una corretta bonifica idraulica che privilegi in quanto possibile la sicurezza e la salvaguardia dello stato naturale dei luoghi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 159 - Precisazioni sul regolamento edilizio

Il Regolamento edilizio vigente già entrato in vigore il 23/04/1988 così come modificato con le successive varianti è stato ulteriormente modificato con D.C.C. n° 29 del 13/11/2017 con il recepimento del "Regolamento edilizio tipo".

La variante di cui trattasi è sottoposta ad accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 57 della L.R. n° 36 del 04/09/1997.

Art. 160 - Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare, se del caso, le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Art. 161 - Disposizioni transitorie

I procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA.....	2
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA....	2
PARTE SECONDA.....	21
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	21
TITOLO I.....	21
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	21
Capo I.....	21
SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi	21
Art. 1 - Sportello unico per l'edilizia (SUE).....	21
Art. 2 - Sportello unico per le attività produttive (SUAP).....	21
Art. 3 - Composizione della commissione locale per il paesaggio	22
Art. 4 - Competenze della commissione locale per il paesaggio	22
Art. 5 - Funzionamento della commissione locale per il paesaggio - verbalizzazione e comunicazione dei pareri	22
Art. 6 - Commissione edilizia	22
Art. 7 - Interventi edilizi - urbanistici.....	23
Art. 8 - Disposizioni generali	23
Art. 9 - Richiesta di Permesso di costruire (PdC).....	23
Art. 10 - Documentazione ed elaborati da allegare alla richiesta di PdC	24
Art. 11 - Attività istruttoria delle richieste di PdC - pareri degli uffici comunali e di uffici, enti o amministrazioni diverse da quella comunale.....	25
Art. 12 - Adempimenti propedeutici al rilascio del PdC e all'inizio dei relativi lavori	25
Art. 13 - Efficacia del PdC.....	26
Art. 14 - Esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale.....	26
Art. 15 - Varianti al PdC e varianti in corso d'opera	27
Art. 16 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), segnalazione certificata di inizio attività alternativa al PdC e comunicazione di inizio dei lavori (CILA).....	27
Art. 17 - Accertamento di conformità e titolo in sanatoria	29
Art. 18 - Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP	30
Capo II.....	30
Altre procedure e adempimenti edilizi, disposizioni regolamentari	30
Art. 19 - Attività istruttoria in autotutela	30
Art. 20 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU) e suo rilascio.....	30
Art. 21 - Proroga del PdC.....	30
Art. 22 - Rinnovo del PdC.....	31
Art. 23 - Voltura del PdC	31
Art. 24 - Modifica della titolarità della SCIA o della CILA.....	31
Art. 25 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	32
Art. 26 - Modalità, tempi e garanzie per il pagamento del contributo di costruzione.....	32
Art. 27 - Versamento dei diritti di segreteria	32
Art. 28 - Pareri preventivi	33

Art. 29 - Opere urgenti e opere conseguenti a ordinanze	33
Art. 30 - Strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	33
Art. 31 - Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi in materia edilizia	34
Art. 32 - Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio	34
TITOLO II	35
DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	35
Capo I	35
Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	35
Art. 33 - Comunicazione di inizio dei lavori del PdC	35
Art. 34 - Direttore dei lavori	35
Art. 35 - Ultimazione dei lavori del PdC e relativa comunicazione	36
Art. 36 - Ultimazione dei lavori della SCIA e della CILA e relativa comunicazione	36
Art. 37 - Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori, ovvero al decorso del termine di efficacia per l'esecuzione dei lavori	36
Art. 38 - Agibilità	37
Art. 39 - Procedimento relativo alla segnalazione certificata per l'agibilità	37
Art. 40 - Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere	37
Art. 41 - Comunicazione di avvio di opere di bonifica del suolo	37
Art. 42 - Presenza di amianto e relativa comunicazione	38
Art. 43 - Bonifica da ordigni bellici	38
Capo II	38
Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori	38
Art. 44 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	38
Art. 45 - Prescrizioni e orari per l'esecuzione di lavori edili	39
Art. 46 - Punti fissi	39
Art. 47 - Impianto e disciplina del cantiere	39
Art. 48 - Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico	40
Art. 49 - Cartello indicatore	41
Art. 50 - Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni	41
Art. 51 - Tolleranze nelle misurazioni lineari di cantiere	42
Art. 52 - Sicurezza e controllo nei cantieri per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	42
Art. 53 - Ritrovamenti di possibile interesse pubblico	42
Art. 54 - Ripristino del suolo e degli impianti a fine lavori	42
TITOLO III	43
DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	43
Capo I	43
Disciplina dell'oggetto edilizio	43
Art. 55 - Requisiti per la progettazione	43
Art. 56 - Scelta dell'area, salubrità del sito e orientamento	43
Art. 57 - Isolamento dall'umidità del suolo	44
Art. 58 - Parametri invariabili per la progettazione	45
Art. 59 - Specifiche dei parametri invariabili per la progettazione	45
Art. 60 - Cucine e posti di cottura	46
Art. 61 - Soppalchi e controsoffitti	46
Art. 62 - Requisiti aero-illuminanti	47
Art. 63 - Requisiti relativi alla ventilazione e all'aerazione dei locali	47
Art. 64 - Eliminazione dei prodotti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi di cottura	48

Art. 65 - Impianti termici individuali – scarico dei prodotti della combustione – deroghe all'obbligo di scarico a tetto.....	49
Art. 66 - Vani scala, atri d'ingresso, corridoi e passaggi, di uso comune.....	49
Art. 67 - Interventi edilizi su edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggistico.....	50
Art. 68 - Contenimento dei consumi energetici degli edifici.....	50
Art. 69 - Isolamento acustico degli edifici.....	50
Art. 70 - Contenimento dei consumi idrici.....	51
Art. 71 - Incentivi finalizzati all'efficientamento energetico.....	51
Art. 72 - Prescrizioni per la protezione del rischio gas radon.....	51
Art. 73 - Particolari prescrizioni riguardanti le dotazioni di servizi igienico-sanitari e le modalità di accesso, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al pubblico o di uso pubblico.....	52
Art. 74 - Dispositivi di ancoraggio sui tetti (cosiddette "linee vita").....	53
Art. 75 - Sale da gioco.....	53
Capo II.....	53
Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	53
Art. 76 - Strade, piste ciclabili e portici pubblici e privati.....	53
Art. 77 - Parcheggi a raso.....	53
Art. 78 - Piazze e aree pedonalizzate.....	54
Art. 79 - Passaggi pedonali e marciapiedi.....	54
Art. 80 - Passi carrabili.....	54
Art. 81- Manufatti per esercizi pubblici da realizzarsi su suolo pubblico (chioschi, dehors, gazebo) e relative servitù pubbliche di passaggio.....	54
Art. 82 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico.....	55
Art. 83 - Numeri civici e numeri interni agli edifici.....	55
Art. 84 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	56
Capo III.....	56
Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....	56
Articolo 85 - verde urbano e orti urbani.....	56
Art. 86 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale.....	56
Art. 87 - Sentieri e percorsi in territorio rurale.....	56
Art. 88 - Tutela del suolo e del sottosuolo.....	57
Capo IV.....	57
Infrastrutture e reti tecnologiche.....	57
Art. 89 - Approvvigionamento idrico.....	57
Art. 90 - Acque reflue.....	57
Art. 91 - Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.....	58
Art. 92 - Distribuzione dell'energia elettrica e del gas.....	58
Art. 93 - serbatoi gpl.....	58
Art. 94 - Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli.....	58
Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	59
Art. 96 - Impianti per teleradiocomunicazioni.....	59
Art. 97 - Infrastrutturazione digitale.....	59
Art. 98 - Armadi per apparecchiature tecniche e similari (telefonia, elettricità, metano, semafori, ecc.).....	59
Art. 99 - Apparecchi di informazione telematica.....	59
Capo V.....	59
Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	59
Art. 100 - Cogenza degli indirizzi progettuali.....	59
Art. 101 - obblighi riguardanti il mantenimento del decoro, dell'igiene e della sicurezza degli edifici e pubblica.....	59
Art. 102 - normativa tecnico-estetica per la progettazione degli interventi edilizi.....	60
Art. 103 - interventi sulle facciate.....	61

Art. 104 - servitù di pubblico servizio riguardanti le facciate.....	62
Art. 105 - balconi e sporgenze	63
Art. 106 - Allineamenti.....	63
Art. 107 - Progetti colore	64
Art. 108 - Coperture degli edifici	64
Art. 109 - Miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna con riguardo al contenimento energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso	64
Art. 110 - Intercapedini e relative griglie di areazione.....	64
Art. 111 - Installazione di antenne e parabole a servizio degli edifici e delle singole unità immobiliari.....	65
Art. 112 - Installazione di unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale a servizio degli edifici o delle singole unità immobiliari.....	66
Art. 113 - serramenti e infissi esterni prospicienti suolo pubblico o di uso e/o passaggio pubblico, ovvero su aree/spazi privati di uso e/o passaggio comune.....	67
Art. 114 - insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	67
Art. 115 - Impianti e cartelloni pubblicitari.....	67
Art. 116 - Muri di recinzione, ringhiere e recinzioni	67
Art. 117 - beni culturali e edifici storici.....	68
Art. 118 - cimiteri monumentali e storici.....	68
Capo VI.....	68
Elementi costruttivi	68
Art. 119 - Superamento barriere architettoniche	68
Art. 120 - Serre solari o bioclimatiche	69
Art. 121 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	69
Art. 122 - Canali di gronda e pluviali	69
Art. 123 - Strade, passaggi privati e cortili	70
Art. 124 - Cavedi, chiostrine e pozzi di luce	70
Art. 125 - Sistemazione delle aree di pertinenza	70
Art. 126 - piscine private.....	70
Art. 127 - Canne fumarie e comignoli	71
TITOLO IV.....	72
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	72
Art. 128 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori.....	72
Art. 129 - inottemperanze e sanzioni.....	72
PARTE TERZA.....	73
AREE TERRITORIALI OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE.....	73
Art. 130 - Cartografie e zonizzazione.....	73
Art. 131 - Zona A1: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB A1	73
Art. 132 - Zona A2: Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB A2	73
Art. 133 - Zona A2 bis: Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB A2 bis e SUB A2 bisq.....	73
Art. 134 - zona B: aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB B, SUB Bs, SUB Bq, SUB Bal, SUB Bav.....	73
Art. 134.1- Zona SUB B.....	74
Art. 134.2 - Zona SUB Bs.....	74
Art. 134.3 - Zona SUB Bq.....	75
Art. 134.4 - Zona SUB Bal.....	76
Art. 134.5 - Zona SUB Bav.....	76
Art. 135 - Zona C : Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB C.....	77
Art. 136 - Zona D1a Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D1a.....	77
Art. 137 -Zona D1b - Area omogenea e zona urbanistica classificata SUB D1b.....	77
Art. 138 - Zona D2 - Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D2, SUB D2a, SUB D2q.....	77
Art. 138.1 - Zona SUB D2	77
Art. 138.2 - Zona SUB D2q.....	78

Art. 138.3 - Zona SUB D2al.....	79
Art. 139 - Zona D3 - aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB D3 e SUB D3s.....	79
Art. 140 - Zona D4b : area omogenea e zona urbanistica classificata SUB D4b.....	80
Art. 141 - Zona E2: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB E2, SUB E2s, SUB E2q, SUB E2al, SUB E2av, SUB E2cr, SUB E2ar e SUB E2ee, SUB E2q-Fq/1A-2, SUB E2s-Fs/1A-2, SUB E2s-Fs/3A-2 e SUB E2s-Fs/5A-3.....	80
Art. 141.1 - Zona SUB E2, SUB E2s e SUB E2ar.....	80
Art. 141.2 - Zona SUB E2q-Fq/1A-2.....	81
Art. 141.3 - Zona SUB E2s-Fs/1A-2.....	82
Art. 141.4 - Zona SUB E2q.....	82
Art. 141.5 - Zona SUB E2al, SUB E2s-Fs/3A-2, SUB E2s-Fs/5A-3.....	83
Art. 141.6 - Zona SUB E2av e SUB E2cr e Zona SUB E2ee.....	83
Art. 142 - Zona E3: Aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB E3, SUB E3s, SUB E3q, SUB E3al, SUB E3cr e SUB E3ee.....	84
Art. 142.1 - Zona SUB E3 e SUB E3s.....	84
Art. 142.2 - Zona SUB E3q, SUB E3al, SUB E3cr e SUB E3ee.....	84
Art. 143 - Zone con destinazione C/E2, D1a/E2, D4a/ E2.....	85
Art. 144 - Zona E3.1: Zona territoriale omogenea agricola classificata SUB E3.1, SUB E3.1s, SUB E3.1q, SUB E3.1cr, SUB E3.1q- Fq/6A-1 e SUB E3.1q-Fq/6A-3.....	85
Art. 144.2 - Zona SUB E3.1q, Zona SUB E3.1a SUB E3.1cr, SUB E3.1ee, SUB E3.1q-Fq/6A-2, SUB E3.1q-Fq/5A-3, SUB E3.1s-Fs/5A-3.....	85
Art. 145 - Distanze da rispettare per la costruzione delle concimaie.....	85
Art. 146- Zone PU: aree omogenee e zone urbanistiche classificate SUB PU.....	86
Art. 147 - Zone G Aree per servizi tecnologici a livello comunale.....	86
Art. 148 - Zone destinate a servizi (standards urbanistici).....	86
Art. 149 - Zone per l'istruzione - ZONE I e Is.....	86
Art. 150 - Aree di interesse comune - AIC e AICs.....	86
Art. 151 - Aree per verde pubblico e sport.....	87
art. 152 - Aree per parcheggi pubblici.....	87
Art. 153 - Zona di rispetto cimiteriale.....	88
Art. 154 - Zona soggetta al vincolo della l.r. 12/9/77 N. 40 - Zone appartenenti al Parco Beigua- SIC (Siti di Importanza comunitaria) - ZPS (Zone a protezione speciale).....	88
PARTE QUARTA.....	89
NORMATIVA GEOLOGICA.....	89
Art. 155 - Ambito di applicazione della normativa.....	89
Art. 156 - Contenuti minimi della relazione geologico-geotecnica.....	89
Art. 156.1- Interventi "irrilevanti" sotto l'aspetto geologico.....	90
Art. 156.2 - Interventi "minimi".....	90
Art. 156.3 - Interventi "rilevanti".....	90
Art. 157 - Dichiarazione di conformità.....	91
Art. 158 - Prescrizioni particolari.....	91
Art. 158.1 - Piano di sistemazione idrogeologica.....	91
Art. 158.2 - Opere di contenimento.....	91
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	92
Art. 159 - Precisazioni sul regolamento edilizio.....	92
Art. 160 - Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio.....	92
Art. 161 - Disposizioni transitorie.....	92
INDICE.....	93